


Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Consiglio</b>	
95/C 262/01	Risoluzione del Consiglio, del 25 settembre 1995, relativa alla ripartizione degli oneri per quanto riguarda l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo degli sfollati .....	1
	<b>Commissione</b>	
95/C 262/02	ECU .....	4
95/C 262/03	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali) .....	5
95/C 262/04	Comunicazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio relativamente alla pratica n. IV/35.087 — Premiair, concernente un accordo fra Scandinavian Leisure Group AB e Simon Spies Holding A/S per la costituzione di una compagnia aerea comune <sup>(1)</sup> .....	6
95/C 262/05	Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti <sup>(1)</sup> .....	7
95/C 262/06	Avviso di apertura di un riesame provvisorio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di «EPROM» (Erasable Programmable Read Only Memories) originari del Giappone .....	9
95/C 262/07	Aiuti di Stato — NN 135/92 — Francia <sup>(1)</sup> .....	11
95/C 262/08	Aiuto di Stato — C 7/95 (N 412/94) — Germania <sup>(1)</sup> .....	16



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

II *Atti preparatori***Commissione**

95/C 262/09	Proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma di misure non legislative intese a migliorare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro <sup>(1)</sup> . . . . .	18
-------------	---	----

---


III *Informazioni***Commissione**

95/C 262/10	Phare — Sistema mobile regionale per il trattamento dei rifiuti solidi — Bando di gara d'appalto indetta dal ministero dell'Ambiente e della Politica regionale per conto del governo dell'Ungheria per un progetto finanziato nel quadro del programma Phare . . . . .	23
95/C 262/11	Fornitura alla Commissione europea di prodotti e servizi basati su carte a memoria — Procedura aperta . . . . .	24
95/C 262/12	Fabbricazione e prova di apparecchi ad uso tecnico e scientifico — Direttiva 92/50/CEE — Procedura ristretta . . . . .	26
95/C 262/13	Sala di controllo di trasmissione finale per trasmissione satellitaria — Procedura aperta . . . . .	27
95/C 262/14	Prestazioni di servizi relativi alla promozione del consumo dell'olio d'oliva — Procedura negoziata . . . . .	28
95/C 262/15	Noleggio di fotocopiatrici per le necessità della rappresentanza della Commissione europea in Italia — Procedura aperta . . . . .	30
95/C 262/16	Phare — Materiale informatico — Avviso di gara indetta dal ministero dell'Agricoltura a nome del governo dell'Ungheria per un progetto finanziato nel quadro del programma Phare . . . . .	31
95/C 262/17	Eurathlon II — Programma della Commissione europea a favore dello sport . . . . .	32

---

**Rettifiche**

95/C 262/18	Phare — Lavori di costruzione (GU n. C 241 del 16. 9. 1995, pag. 23) . . . . .	35
-------------	--	----



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Comunicazioni)

## CONSIGLIO

## RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 1995

**relativa alla ripartizione degli oneri per quanto riguarda l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo degli sfollati**

(95/C 262/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K 1;

visto il programma di lavoro prioritario adottato dal Consiglio il 30 novembre 1993, che prevede un esame approfondito della questione della ripartizione degli oneri in materia di accoglienza e soggiorno dei rifugiati nell'Europa occidentale;

vista la risoluzione dei ministri competenti per l'immigrazione, adottata in occasione delle riunioni del 30 novembre e 1° dicembre 1992 a Londra, relativa al trasferimento di popolazioni in seguito al conflitto nell'ex Jugoslavia;

vista la risoluzione dei ministri responsabili dell'immigrazione, adottata in occasione della riunione del 1° e 2 giugno 1993 a Copenaghen, relativa a taluni orientamenti comuni concernenti l'accoglienza di gruppi di persone in stato di necessità particolarmente vulnerabili, originarie dell'ex Jugoslavia;

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 1994 sui principi fondamentali di una politica europea per i profughi che sottolinea l'esigenza di una distribuzione equilibrata dei profughi fra i paesi dell'Unione;

vista la comunicazione sulle politiche di immigrazione e di asilo presentata dalla Commissione il 23 febbraio 1994;

considerando che il Consiglio europeo di Essen, del 9 e 10 dicembre 1994, ha espresso il proprio apprezzamento per la disponibilità dimostrata da alcuni Stati membri ad accogliere temporaneamente un elevato numero di profughi di guerra o di guerra civile e ha invitato il Consiglio (Giustizia e Affari interni) a esaminare i problemi creati dall'afflusso di profughi, al fine di risolvere il più rapidamente possibile e efficacemente il problema della ripartizione degli oneri nel settore dell'aiuto umanitario;

considerando che le situazioni di conflitto che danno luogo a spostamenti di popolazioni impongono, in via prioritaria, l'adozione di misure volte al ripristino della pace; che l'aiuto alle popolazioni civili, vittime di queste situazioni, deve principalmente essere fornito in loco, in particolare mediante la creazione di zone e di corridoi di sicurezza e con la fornitura di aiuti umanitari;

considerando tuttavia che il Consiglio ritiene che le persone, la cui vita o salute è in pericolo a causa di un conflitto armato o di una guerra civile, devono essere soccorse anche in futuro, nei limiti delle possibilità e tenuto conto del principio della regionalizzazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, attraverso l'accoglienza temporanea negli Stati membri, ove non sia possibile eliminare in altro modo il pericolo che le minaccia;

considerando che, all'insorgere di una siffatta situazione, è auspicabile che le condizioni di accoglienza e di soggiorno di tali persone siano organizzate in uno spirito di cooperazione e solidarietà tra gli Stati membri;

considerando che gli Stati membri esprimono, a tal riguardo, la loro volontà di dividere al meglio i compiti per quanto riguarda l'accoglienza degli sfollati e il loro soggiorno a titolo temporaneo;

considerando che gli Stati membri annettono importanza al principio secondo cui, in situazioni di emergenza nei paesi vicini all'Unione europea, la reazione deve essere, se le circostanze lo permettono, la più omogenea possibile;

considerando che è auspicabile che le differenze esistenti tra Stati membri in materia di regimi di accoglienza degli sfollati incidano il meno possibile sulla destinazione dei flussi migratori;

considerando che occorre altresì giungere ad un'intesa su un contesto sufficientemente preciso che inquadri le iniziative operative, pur autorizzando in modo flessibile soluzioni che consentano di accogliere — se del caso al di fuori delle procedure di domanda dello status di rifugiato — le persone obbligate a lasciare il proprio paese;

considerando che gli Stati membri debbono fare in modo che, in siffatti casi, l'utilizzo delle procedure d'urgenza di cui al regolamento interno del Consiglio <sup>(1)</sup> consenta di giungere rapidamente a una ripartizione equilibrata e solidale degli oneri;

considerando che gli Stati membri potranno anche considerare forme di compensazione finanziaria la cui attuazione può essere presa in esame;

considerando che, qualora si tratti di persone che hanno richiesto ad uno Stato membro di beneficiare di una protezione ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo status dei rifugiati, la presente risoluzione non deve creare ostacoli alle norme fissate dalla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990;

considerando, inoltre, che situazioni di grande emergenza, segnatamente connesse con conflitti armati o guerre civili nei paesi terzi, che confrontano gli Stati membri con movimenti importanti e repentini di popolazioni, richiedono una reazione immediata e la messa a punto preventiva di principi che disciplinino l'accoglienza di sfollati; che è quindi necessario fornire al Consiglio i mezzi per adottare le decisioni urgenti imposte da talune situazioni che richiedono un'azione rapida, evitando che detta azione sia ritardata da procedure complesse, da avviare preventivamente,

#### ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE:

1. a) Fatto salvo il punto 7, la presente risoluzione riguarda le persone che gli Stati membri sono disposti ad accogliere temporaneamente, in condizioni appropriate, in caso di conflitto armato o di guerra civile, anche qualora tali persone abbiano già lasciato la loro regione d'origine per raggiungere uno degli Stati membri. Si tratta in particolare delle persone:

- che sono state detenute in un campo di prigionia o in un campo di internamento, e la cui liberazione da un pericolo che ne minaccia l'incolumità fisica o la vita non può essere ottenuta altrimenti;
- che sono ferite o gravemente ammalate e che non possono ricevere cure mediche sul posto;
- che sono o sono state direttamente minacciate nella loro incolumità fisica o nella loro vita e per le quali non è possibile un'altra forma di protezione nella loro regione d'origine;

— che sono state vittime di un'aggressione sessuale, nella misura in cui non esiste la possibilità di prestar loro aiuto in zone sicure, situate il più vicino possibile alle loro case;

— che, provenienti direttamente dalle zone di combattimento, ubicate all'interno dei confini dei loro paesi, non possono far ritorno alle loro case, a causa del conflitto e delle violazioni dei diritti dell'uomo.

b) La presente risoluzione non si applica alle persone delle quali si hanno seri motivi di ritenere:

— che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, come definito negli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini;

— che abbiano commesso un crimine grave di diritto comune prima di essere accolte a titolo temporaneo in uno Stato membro.

2. Una determinata situazione può richiedere un'azione armonizzata a favore degli sfollati quando, per esempio, si verifica nel territorio degli Stati membri un flusso massiccio di sfollati o quando esiste una forte probabilità che gli Stati membri debbano affrontare tempestivamente un siffatto afflusso.

Un'azione di questo tipo è prevista, in particolare, previo parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, se un aiuto e una protezione adeguati non sono disponibili nelle regioni d'origine, ovvero se l'Unione europea stessa è così vicina alla regione in questione che potrebbe essere essa stessa considerata parte della regione d'origine.

3. Talune situazioni possono richiedere delle azioni rapide per scongiurare pericoli gravi per la vita umana. In tali casi, si applicano le pertinenti disposizioni previste dal regolamento interno del Consiglio in casi d'urgenza <sup>(2)</sup>.

4. Il Consiglio conviene che una ripartizione equilibrata e solidale degli oneri relativi all'accoglienza e al soggiorno temporaneo degli sfollati in caso di crisi possa essere effettuata prendendo in considerazione i seguenti elementi <sup>(3)</sup>:

<sup>(2)</sup> Articolo 1, paragrafo 1, articolo 8, paragrafo 1, articolo 10, paragrafo 1 e articolo 19, paragrafo 1 del regolamento interno.

<sup>(3)</sup> Si tratta di criteri di riferimento che possono essere precisati da altri elementi in base alle situazioni concrete.

<sup>(1)</sup> GU n. L 304 del 10. 12. 1993, pag. 1.

- 
- il contributo apportato da ciascuno Stato membro alla prevenzione o alla soluzione della crisi, segnatamente con la fornitura di mezzi militari nel quadro di operazioni e di missioni decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dall'OSCE nonché le misure adottate da ogni Stato membro per garantire localmente la protezione delle popolazioni in pericolo o per fornire un aiuto umanitario;
  - l'insieme dei fattori economici, sociali e politici che possono influire sulla capacità di uno Stato membro di accogliere in condizioni soddisfacenti un maggior numero di sfollati.
- 5. Resta inteso che la ripartizione delle persone dalle regioni in crisi è una priorità che permetterà di agire più equamente nell'interesse delle persone in questione.
  - 6. La presente risoluzione lascia impregiudicate le prassi in materia di accoglienza per ragioni umanitarie seguite da taluni Stati membri, o da tutti, in base ad accordi bilaterali o multilaterali.
  - 7. La procedura di cui sopra non si applica agli sfollati accolti nei vari Stati membri prima dell'adozione della presente risoluzione.
-

## COMMISSIONE

ECU <sup>(1)</sup>

6 ottobre 1995

(95/C 262/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	38,5015	Marco finlandese	5,65929
Corona danese	7,27811	Corona svedese	9,24010
Marco tedesco	1,86989	Sterlina inglese	0,832126
Dracma greca	307,788	Dollaro USA	1,31934
Peseta spagnola	162,463	Dollaro canadese	1,76184
Franco francese	6,54852	Yen giapponese	131,802
Sterlina irlandese	0,817078	Franco svizzero	1,49982
Lira italiana	2125,18	Corona norvegese	8,25904
Fiorino olandese	2,09484	Corona islandese	85,4401
Scellino austriaco	13,1577	Dollaro australiano	1,73711
Scudo portoghese	196,818	Dollaro neozelandese	1,99295
		Rand sudafricano	4,82580

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo  
(cereali)**

(95/C 262/03)

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)*

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CE) n. 1088/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 13)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CE) n. 1089/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 16)	5. 10. 1995	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 1090/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 19)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CE) n. 1091/95 della Commissione, del 15 maggio 1995, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paesi terzo (GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 22)	5. 10. 1995	Offerte rifiutate

**Comunicazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio <sup>(1)</sup> relativamente alla pratica n. IV/35.087 — Premiair, concernente un accordo fra Scandinavian Leisure Group AB e Simon Spies Holding A/S per la costituzione di una compagnia aerea comune**

(95/C 262/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

### I. La domanda

Il 31 maggio 1994, Premiair A/S (Premiair), Hangar 276, Københavns Lufthavn Syd, DK-2791 Dragør ha presentato, per conto di Scandinavian Leisure Group AB (SLG), Sveavägen 25, S-10520 Stoccolma e di Simon Spies Holding A/S (Spies), Nyropsgade 41, DK-1780 København V, una domanda di attestazione negativa ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87 e dell'articolo 53 dell'accordo SEE e, in alternativa, una domanda di esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87 in relazione ad un accordo per la costituzione di una compagnia aerea comune.

### II. Le parti

Premiair è una nuova compagnia aerea, detenuta al 50 % da SLG e da Spies, che offre principalmente servizi di trasporto aereo ai tour operator appartenenti a SLG e Spies che in passato si appoggiavano rispettivamente su Scanair e Conair.

SLG è un'impresa svedese operante principalmente in Scandinavia, la cui attività primaria è la vendita di viaggi organizzati comprendenti tour, soggiorno in hotel e trasporto aereo.

Scanair è un consorzio identico a SAS, avente lo stesso assetto proprietario e la stessa forma giuridica di quest'ultimo, specializzato in voli charter. Scanair offre da tempo i suoi servizi di trasporto a SLG. Il consorzio SAS è di proprietà delle tre compagnie aeree nazionali scandinave nelle proporzioni seguenti: Det Danske Luftfartsselskab A/S (2/7), Det Norske Luftfartsselskab A/S (2/7) e AB Aerotransport (3/7).

Il 28 aprile 1994, SLG, controllata al 100 % dai consorzi SAS, è stata venduta a Airtours plc, uno dei principali tour operator e delle maggiori agenzie di viaggio del Regno Unito. La vendita di SLG ha comportato lo scioglimento dei legami esistenti in precedenza fra SAS e Premiair.

Spies è un tour operator danese specializzato nella vendita di viaggi organizzati nei paesi scandinavi.

Conair A/S, appartenente in passato al gruppo Spies, è di proprietà della signora Janni Spies Kjær ed ha sem-

pre fornito i suoi servizi di trasporto a tour operator interni nel gruppo Spies.

Scanair e Conair hanno sospeso le attività di trasporto aereo e le strutture delle due compagnie aeree verranno adesso riunite da Premiair.

### III. L'accordo

#### a) Origine e durata

Il 9 settembre 1993, SLG e Spies hanno sottoscritto un accordo per la costituzione, a partire dal 1° gennaio 1994, di una nuova compagnia aerea scandinava, Premiair, con sede legale in Danimarca. Ognuna delle due parti detiene il 50 % delle azioni. L'accordo rimarrà in vigore fino a quando ciascuna delle parti notificanti rimarrà azionista della compagnia aerea. L'accordo prevede disposizioni circostanziate in merito alla vendita ed alla cessione di azioni. L'allegato 1 dell'accordo è un contratto di natura commerciale che definisce le basi su cui si fonderà la cooperazione fra Premiair ed i tour operator interni di SLG e di Spies.

#### b) Disposizioni generali dell'accordo

L'accordo contiene disposizioni relative alla strategia, alla gestione, al finanziamento, al controllo ed alla politica degli utili della compagnia aerea, alla durata dell'impresa comune ed ai diritti delle due imprese fondatrici di vendere le loro azioni. Per le decisioni importanti in seno a Premiair è richiesta l'unanimità dei rappresentanti delle imprese fondatrici presenti nel consiglio di amministrazione.

L'impresa comune fornirà servizi di trasporto aereo principalmente a tour operator interni e — su scala limitata — anche esterni, a condizioni di mercato. Premiair noleggerà gli apparecchi aerei dalle parti.

### IV. Argomentazioni delle parti

#### a) Miglioramento della produzione

L'accordo determinerà un aumento dei posti aerei offerti grazie ai significativi utili derivanti dalla razionalizzazione della produzione ed offrirà altri vantaggi dovuti alla possibilità di operare su scala più ampia.

#### b) Vantaggi per la clientela

La clientela fruirà, di riflesso, di parte dei vantaggi derivanti per i tour operator interni ed esterni da una riduzione dei costi di produzione e da una maggiore flessibilità del prodotto. In ultima analisi, tali vantaggi si tradurranno in una riduzione dei prezzi dei viaggi vacanze.

(<sup>1</sup>) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 1.



c) *Necessità delle restrizioni*

La limitazione imposta a Premiair di fornire servizi di trasporto aereo sia a tour operator interni che esterni, unitamente all'obbligo imposto ai tour operator interni di acquistare i servizi di trasporto aereo da Premiair sono ritenuti del tutto indispensabili per garantire una utilizzazione massima della capacità della flotta aerea. Il vantaggio in termini di acquisto concesso ai tour operator interni rientra fra le normali condizioni di mercato e viene controbilanciato dalla garanzia di acquisto di una quantità minima della capacità di Premiair.

d) *Mantenimento della concorrenza*

Le parti sostengono che l'accordo non limiterà la concorrenza. Il mercato rilevante è caratterizzato dalla presenza di un numero elevato di fornitori e, pertanto, da una vivace concorrenza.

Inoltre, a seguito della deregolamentazione dei trasporti aerei in Europa, che ha eliminato la tradizionale distinzione fra voli charter e voli di linea, Premiair è un potenziale concorrente della compagnia aerea SAS.

La costituzione di Premiair non avrà nessuna ripercussione sulla posizione dei tour operator esterni in quanto il livello di integrazione di Premiair nei gruppi delle parti sarà inferiore a quello di Scanair e Conair e Premiair

avrà un profilo neutro nei confronti dei clienti dei tour operator interni. Si ipotizza che essa possa addirittura diventare una possibile alternativa per i tour operator esterni.

La costituzione di Premiair non avrà alcuna ripercussione sui precedenti fornitori di Conair e Scanair. Non esistono legami con gli operatori addetti alla movimentazione dell'aeroporto di Copenaghen.

La presente comunicazione viene pubblicata conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87. Per il momento, la Commissione non è ancora in grado di esprimere un parere sull'applicabilità all'accordo dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato.

La Commissione invita i terzi interessati e gli Stati membri a trasmetterle le loro eventuali osservazioni nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, menzionando il riferimento IV/35.087, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
Direzione generale Concorrenza  
Direzione D/3,  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles

## COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

(95/C 262/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il calcolo dei costi medi annuali non applica la riduzione del 20 % di cui agli articoli 94, paragrafo 2 e 95, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio.

I costi medi netti mensili hanno subito una riduzione pari al 20 %.

### COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 1992 <sup>(1)</sup>

#### I. *Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72*

I rimborsi delle prestazioni in natura corrisposte nel 1992 ai membri della famiglia, come previsto dall'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

	<i>Annuali</i>	<i>Netti mensili</i>
REGNO UNITO	826,92 UKL	55,13 UKL

<sup>(1)</sup> Costi medi: Lussemburgo, GU n. C 139 del 21. 5. 1994.  
Costi medi: Belgio, Spagna, Francia e Paesi Bassi, GU n. C 360 del 17. 12. 1994.  
Costi medi: Portogallo, GU n. C 53 del 4. 3. 1995.

II. *Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72*

I rimborsi delle prestazioni in natura corrisposte nel 1992 di cui agli articoli 28 e 28a del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

	<i>Annuali</i>	<i>Netti mensili</i>
REGNO UNITO	1 524,62 UKL	101,64 UKL

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 1993 (\*)

I. *Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72*

I rimborsi delle prestazioni in natura corrisposte nel 1993 ai membri della famiglia, come previsto dall'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

	<i>Annuali</i>	<i>Netti mensili</i>
LUSSEMBURGO	55 109 LFR	3 674 LFR
PAESI BASSI	2 039,16 HFL	135,94 HFL

II. *Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72*

I rimborsi delle prestazioni in natura corrisposte nel 1993 di cui agli articoli 28 e 28a del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

	<i>Annuali</i>	<i>Netti mensili</i>
LUSSEMBURGO	138 677 LFR	9 245 LFR
PAESI BASSI		
— Pensionati di età inferiore ai 65 anni	2 039,16 HFL	135,94 HFL
— Pensionati di 65 anni e oltre	8 151,12 HFL	543,41 HFL

(\*) Costi medi: Spagna, GU n. C 123 del 19. 5. 1995.

**Avviso di apertura di un riesame provvisorio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di «EPROM» (Erasable Programmable Read Only Memories) originari del Giappone**

(95/C 262/06)

La Commissione ha deciso, di sua iniziativa, di avviare un riesame provvisorio, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95<sup>(2)</sup>, delle misure antidumping attualmente in vigore nei confronti delle importazioni di EPROM originari del Giappone.

### 1. Prodotto

Si tratta di alcuni tipi di semiconduttori detti «EPROM» (Erasable Programmable Read Only Memories), classificati attualmente ai codici NC 8542 11 33, 8542 11 34, 8542 11 35 e 8542 11 36 (EPROM in forma finita cancellabili ai raggi ultravioletti), ex 8542 11 38 (Flash EPROM in forma finita), ex 8542 11 76 (OTP), ex 8542 11 01 (wafer per tutti i tipi di EPROM) e ex 8542 11 05 (dadi e chips per tutti i tipi di EPROM).

Questi codici NC vengono comunicati solo per informazione e non hanno effetti vincolanti per la classificazione del prodotto.

### 2. Misure in vigore

Si tratta degli impegni offerti dagli esportatori interessati e accettati dalla Commissione con le decisioni dell'11 marzo 1991 e del 18 ottobre 1993<sup>(3)</sup>, nonché di un dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CEE) n. 577/91 del Consiglio<sup>(4)</sup>, poi sospeso con decisione 95/272/CE<sup>(5)</sup>. Il 14 settembre 1995, la Commissione ha annunciato<sup>(6)</sup> l'imminente scadenza delle misure.

### 3. Giustificazione della richiesta

1. Dalla ricerca di mercato fornita alla Commissione e dalle informazioni comunicate dall'industria e dagli utilizzatori della Comunità risulta che l'ampliamento

ha notevolmente aumentato le dimensioni del mercato comunitario degli EPROM. Con l'adesione di tre nuovi Stati membri, infatti, è entrato nel mercato comunitario un gran numero di nuovi utilizzatori di grandi quantitativi di EPROM. Conformemente all'avviso della Commissione<sup>(7)</sup> riguardante l'applicazione delle misure antidumping in vigore nella Comunità dopo l'adesione di Austria, Finlandia e Svezia, si tratta di una nuova e rilevante circostanza che potrebbe incidere sulle misure in vigore.

2. Dai dati comunicati dagli esportatori durante l'applicazione delle suddette misure antidumping e confermati dall'industria comunitaria risulta che, in seguito all'istituzione delle misure, la tecnologia e le applicazioni di un certo segmento del prodotto oggetto delle misure antidumping in vigore si sono notevolmente sviluppate, giustificando un riesame e una precisazione della definizione del prodotto applicabile nel presente procedimento.

3. Infine, sebbene sia stato pubblicato un avviso di imminente scadenza delle suddette misure antidumping, si ritiene che l'avvio di un riesame provvisorio a questo stadio consentirà alla Commissione di valutare se sia necessario mantenere in vigore le misure nei confronti delle importazioni di EPROM parallelamente al riesame<sup>(8)</sup> relativo alle importazioni dei semiconduttori DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), che costituiscono un prodotto simile.

### 4. Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio

Avendo deciso, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura di un riesame provvisorio, la Commissione ha iniziato un'inchiesta in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3283/94.

#### a) Questionari

Allo scopo di ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari

<sup>(1)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 65 del 12. 3. 1991, pag. 42 e GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 64.

<sup>(4)</sup> GU n. L 65 del 12. 3. 1991, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2860/93, GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 165 del 15. 7. 1995, pag. 26.

<sup>(6)</sup> GU n. C 239 del 14. 9. 1995, pag. 3.

<sup>(7)</sup> GU n. C 40 del 17. 2. 1995, pag. 5.

<sup>(8)</sup> Il 15 luglio 1995, la Commissione ha aperto un riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale) originari del Giappone e della Repubblica di Corea, GU n. C 181 del 15. 7. 1995, pag. 13.

all'industria comunitaria e agli esportatori e agli importatori notoriamente interessati. Nel contempo sarà inviata una copia del questionario alle associazioni di esportatori e di importatori eventualmente note e ritenute rappresentative.

Gli altri esportatori e importatori sono invitati a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione, che confermerà loro se le sono o meno noti. L'elenco degli esportatori notoriamente interessati sarà inviato anche alle autorità del paese esportatore. Le parti interessate non note alla Commissione devono chiedere al più presto una copia del questionario, in quanto anche nei loro riguardi valgono i termini fissati nel presente avviso. I questionari devono essere richiesti per iscritto all'indirizzo sotto indicato, specificando nome, indirizzo, numero di telefono, numero di telefax e/o di telex della parte interessata.

#### b) *Raccolta di informazioni e audizioni*

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova, purché possano dimostrare di essere interessate all'esito dell'inchiesta. La Commissione può inoltre sentire le parti di cui alla lettera a) nonché altre parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

#### 5. Interesse della Comunità

In conformità dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 3283/94 e per poter stabilire, in base a validi elementi, se, qualora si accertino dumping e pregiudizio, l'adozione di misure antidumping sia nell'interesse della Comunità, l'industria comunitaria, gli importati e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione entro il termine specificato nel presente avviso.

È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo suddetto saranno prese in considerazione unicamente se corroborate da elementi di prova oggettivi all'atto della presentazione.

#### 6. Termini

Le parti interessate devono manifestarsi, rendere note le proprie osservazioni per iscritto e comunicare informazioni entro 37 giorni a decorrere dalla data in cui il presente avviso viene trasmesso alle autorità del paese esportatore affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Esse possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine. Si ritiene che il presente avviso sia stato trasmesso alle autorità del paese esportatore il terzo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso. Tale termine si applica anche a tutte le altre parti interessate, comprese quelle non note alla Commissione, che pertanto, nel loro interesse, sono invitate a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione, all'indirizzo sotto indicato.

Commissione della Comunità europee  
Direzione generale Relazioni economiche esterne  
(Divisione I-C-1)

Alla c. a. del sig. H.-A. Neumann

Cort 100 6/134

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles/Brussel

Telefax: (32-2) 295 65 05

Telex: COMEU B 21877

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i limiti di tempo stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 3283/94.

## AIUTI DI STATO

NN 135/92

Francia

(95/C 262/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)*

Con la lettera riprodotta in appresso la Commissione ha informato il governo francese della sua decisione dell'8 febbraio 1995 con cui constata che il regime fiscale della Posta francese non contiene elementi di aiuti di Stato.

«Come è noto, nel 1990, alcune denunce hanno richiamato l'attenzione della Commissione sul progetto di legge relativo alla riforma delle Poste e Telecomunicazioni elaborato dal governo francese. Tale progetto è poi divenuto legge 2 luglio 1990 n. 90-568.

La legge indica, all'articolo 2, tra le funzioni della Posta, la possibilità di offrire "... prestazioni relative ai mezzi di pagamento e di trasferimento di fondi, ai prodotti d'investimento e di risparmio, alla gestione dei patrimoni, ai prestiti di risparmio immobiliare e a tutti i prodotti d'assicurazione."

Secondo le parti denunzianti, le condizioni di esercizio di tali attività previste dalla legge in questione potevano essere contrarie alle disposizioni degli articoli 85, 86 e 92 del trattato CE. Tali asserzioni — relativamente agli articoli 92 e seguenti del trattato CE — hanno formato oggetto d'istruzione da parte dei servizi della Commissione in base anche ad informazioni delle autorità francesi, pervenute con lettera del 18 ottobre 1990, e delle parti denunzianti.

Le prime conclusioni di quest'esame preliminare del caso sono state comunicate alle autorità francesi con lettera della direzione generale della Concorrenza del 12 febbraio 1992: in essa i servizi della Commissione facevano osservare che:

— il regime fiscale della Posta in quanto ente di diritto pubblico istituito con legge n. 90-568 del 1990 prevedeva due tappe: un periodo transitorio con scadenza al 31 dicembre 1993 e un regime definitivo, con decorrenza 1° gennaio 1994, che prevedeva deroghe al diritto comune;

— nel quadro del regime definitivo, l'aliquota ridotta dell'imposta sui salari e l'abbattimento dell'85 % delle basi imponibili ai fini delle imposte locali dovevano essere considerate misure di aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE.

Le autorità francesi erano quindi invitate a modificare le disposizioni in questione per renderle compatibili con il diritto comunitario. Nella stessa lettera i servizi della Commissione suggerivano di limitare i vantaggi fiscali alle sole attività di servizio pubblico, escludendo perciò le attività concorrenziali, ed intendevano così favorire l'instaurazione di una situazione giuridica conforme al diritto comunitario prima della fine del periodo transitorio previsto dalla legge, tenendo conto in particolare:

— del bisogno, espresso dalla legge in questione, di offrire alla Posta un trattamento fiscale differenziato a motivo dei vincoli di servizio pubblico in tutto il territorio nazionale e di partecipazione all'assetto del territorio imposti al gestore pubblico senza altre compensazioni da parte dello Stato;

— dell'obbligo, derivante dal diritto comunitario, di evitare che le attività concorrenziali della Posta beneficino della riduzione dell'onere fiscale.

La risposta delle autorità francesi, comunicata con lettera del 28 luglio 1992, comportava i seguenti elementi:

— l'applicazione dell'aliquota unica globale del 4,25 % per l'imposta sui salari corrispondeva, complessivamente, ad un'imposizione delle attività concorrenziali della Posta in base alle varie aliquote legali e all'esenzione delle attività di servizio pubblico, con riserva di una futura definizione dei servizi riservati ed universali;

— l'abbattimento dell'85 % delle basi imponibili ai fini delle imposte locali era inteso a controbilanciare le ripercussioni finanziarie dei vincoli di servizio imposti al gestore e di partecipazione alla funzione di assetto del territorio.

Poiché queste osservazioni presupponevano il mantenimento di disposizioni che ricadevano negli articoli 92 e 93 del trattato CE, i servizi della Commissione hanno registrato il caso come aiuto non notificato con il numero NN 135/92. Le autorità francesi ne sono state informate con lettera del 18 dicembre 1992.

Le autorità francesi hanno successivamente comunicato, con lettera del 15 settembre 1993, precisazioni riguardanti l'impatto finanziario del regime fiscale particolare della Posta e gli oneri risultanti dalle funzioni di servizio pubblico. Per chiarire i vari aspetti del caso, sono stati organizzati incontri fra i servizi della Commissione e le autorità francesi, nel corso dei quali queste ultime hanno annunciato che erano allo studio modifiche di legge aventi un'incidenza diretta sul caso. I servizi della Direzione generale della concorrenza della Commissione hanno provveduto ad informare i denunzianti per corrispondenza e i occasione di riunioni ad hoc.

Con lettera del 18 febbraio 1994, le autorità francesi hanno informato la Commissione della soppressione, mediante legge, dell'aliquota ridotta dell'imposta sui salari nonché dell'evoluzione in atto dei rapporti fra lo Stato e la Posta verso il diritto privato, nel contesto di un contratto di piano pluriennale da concludersi nei mesi successivi.

Le autorità francesi hanno fatto pervenire, con lettera del 28 luglio 1994 e telefax del 18 e 23 gennaio 1995, precisazioni complementari da cui risulta che:

- il vantaggio fiscale derivante dal dispositivo in vigore ammonta a 1 196 Mio di FF per il 1994;
- secondo uno studio effettuato dalla Posta, il costo supplementare (distribuzione esclusa) imposto dalla presenza della rete postale nelle zone rurali (comuni con meno di 2 000 abitanti) è stimato a 2,782 Mrd di FF; tale stima è confermata dai risultati di uno studio affidato a consulenti esterni che situa il costo supplementare tra 2,02 e 2,83 Mrd di FF, a seconda delle ipotesi considerate (con o senza le periferie "difficili" e le zone in declino industriale);
- la quota dei servizi concorrenziali nella cifra d'affari della Posta — calcolata sulla base del conto profitti e perdite relativo al 1993 — è del 34,7 % (32,2 % per servizi finanziari, trasporto di messaggeria e pubblicità non indirizzata, più 2,5 % per una parte delle prestazioni connesse ai servizi postali di base e ai servizi per la gestione dei conti dello Stato in base al capitolato d'oneri).

La metodologia utilizzata per gli studi del costo supplementare può riassumersi come segue.

La posta ha effettuato un'analisi di tutti gli uffici di una grande delegazione regionale francese, precisamente la regione Méditerranée. Il costo degli uffici è stato analizzato per "strato", nozione che permette di classificare gli uffici secondo la grandezza dell'abitato e il numero di distribuzioni effettuate. Il costo degli uffici per "strato" è stato poi estrapolato a tutta la Francia in base al numero di uffici per strato e al costo medio per strato di un ufficio della delegazione Méditerranée. Il campione scelto è considerato sufficientemente ampio e diversificato da essere rappresentativo. Comprende zone urbane e abitati rurali sparsi. È stato effettuato un feed-back sull'insieme degli oneri nazionali per rendere l'analisi più attendibile.

Trascurando gli uffici delle periferie "difficili" o delle zone in declino industriale, l'analisi si concentra sugli uffici rurali. Si tratta degli uffici distributori situati in comuni con meno di 2 000 abitanti, nonché delle ricevitorie rurali e delle ricevitorie di terza e quarta classe non distributrici situate in comuni con meno di 2 000 abitanti.

Il costo medio, esclusa la distribuzione della posta, di detti uffici è di [...] franchi (\*) per i comuni con meno di 2 000 abitanti e 5 QL (zone di distribuzione) e più, [...] franchi per quelli con meno di 5 QL, [...] franchi per le ricevitorie rurali e [...] franchi per le ricevitorie di terza e quarta classe senza distribuzione. Moltiplicato per il numero d'uffici corrispondenti ad ognuna di queste quattro categorie, si ottiene un costo totale di 4,532 Mrd di FF. Il costo standard dell'attività degli uffici rurali è di 1,750 Mrd di FF. Il costo supplementare è pertanto stimato, per differenza, a 2,782 Mrd di FF.

L'obiettivo dello studio dei consulenti esterni è di stabilire i criteri per la valutazione del costo supplementare connesso alle missioni territoriali della Posta:

- la produttività di ogni ufficio è valutata sulla base dello scarto del margine. Per ogni ufficio si distinguono tre attività principali: la posta in partenza (raccolta da parte dell'ufficio presso l'emittente, vendita di francobolli . . .), la posta in arrivo (recapito al destinatario, fermoposta . . .) e i servizi finanziari (gestione dei conti finanziari, vaglia). Per ogni attività si misura, per oggetto trattato o conto gestito, lo scarto di produttività sulla base dello scarto del margine fra l'ufficio e il margine medio nazionale: in caso di produttività negativa vi è un costo supplementare; in caso contrario vi è un contributo positivo.

(\*) Omissis.

— Il costo supplementare è misurato a livello dei cantoni. Secondo gli ultimi lavori della Datar, il giusto livello di valutazione dell'impatto territoriale è il cantone. I costi supplementari connessi alle funzioni territoriali (zone rurali, zone industriali in crisi) sono quindi misurati a questo livello. La produttività di un cantone è la somma algebrica dei contributi misurati a livello degli uffici e non la somma dei soli uffici deficitari; occorre infatti tener conto di un effetto eventualmente positivo, ad esempio negli agglomerati urbani di media grandezza situati in zone rurali. Da notare che i costi supplementari provengono non solo dagli uffici postali di per sé, ma anche dalla distribuzione finale il cui costo è tanto maggiore quanto più sparso è l'abitato.

Lo studio stabilisce poi il metodo di valutazione del costo supplementare per le zone rurali e industriali in crisi:

— Scelta di un campione. Servendosi di uno studio multicriteri che va molto al di là della densità (evoluzione demografica, invecchiamento, indice di integrazione della zona . . .), la Datar ha definito i concetti di "ruralità" e di "zona urbana o industriale in crisi". La ruralità raggruppa così quattro tipi di cantoni rurali: in crisi, fragili e turistici, ad agricoltura ben strutturata, intermedi (in ristagno e in sviluppo residenziale). Sono stati scelti tre dipartimenti rappresentativi: il Jura, la Marne e la Somme. Sono stati analizzati tutti gli uffici del campione senza eccezione.

— Elaborazione di parametri nazionali. Questi comprendono:

— le entrate medie: posta (centri di smistamento esclusi), per oggetto, e finanziarie (assicurazioni escluse) per conto;

— i costi medi per oggetto: dell'attività posta in partenza e dell'attività posta in arrivo negli uffici, e dello smistamento/inoltro fuori ufficio;

— i costi medi per conto: dell'attività servizi finanziari negli uffici e del trattamento fuori ufficio.

— Misure del contributo di ogni ufficio. Per ogni attività si calcola il margine lordo dell'ufficio prendendo:

— i dati reali per tutto ciò che è effettuato nell'ufficio (sportello, servizi non al pubblico, distribuzione), ripartiti fra posta in arrivo, posta in partenza e servizi finanziari;

— i dati derivati dai parametri nazionali per il resto (per la posta in arrivo: entrate medie detratto il costo medio della posta in partenza e dello smistamento/inoltro; per la posta in partenza: costo dello smistamento/inoltro e della posta in arrivo; per i servizi finanziari: costi di trattamento fuori ufficio).

Questo margine lordo unitario viene poi comparato al margine lordo medio nazionale. Si misura così per differenza lo scarto di produttività dell'ufficio per tutto ciò che viene effettuato all'interno dell'ufficio.

— Estrapolazione alla Francia intera del costo supplementare. Si sommano i risultati ottenuti per ufficio a livello di ogni cantone. Poi si raggruppano i cantoni dei 3 dipartimenti appartenenti ad uno stesso tipo (uno dei 4 tipi di cantoni rurali, o il tipo "industrializzato in crisi"). Si ottiene così un costo supplementare per abitante per un determinato tipo di cantone. Si estrapola infine a livello della Francia partendo dal numero d'abitanti appartenenti ad ogni tipo (fonte Datar).

Lo studio esamina infine il caso dei quartieri meno favoriti DSQ:

— Problematica. Gli uffici delle zone sfavorite possono presentare costi supplementari connessi ai servizi finanziari (deficit di entrate, sovraccarico di lavoro dovuto alle operazioni sui conti), alla posta (distribuzioni problematiche, carichi di giacenze) e a cause diverse (assegni familiari, indennità RMI, traduzioni . . .).

— Valutazione del costo supplementare. Gli uffici sfavoriti, secondo uno studio della DDR, rappresentano circa 130 uffici, corrispondenti a circa 6 500 addetti della Posta (equivalenti tempo pieno) con una tipologia in 4 categorie. Sono stati scelti 20 uffici rappresentativi: 10 sfavoriti e 10 situati in contesto urbano normale.

— Risultati. Il confronto fra i 10 uffici sfavoriti rappresentativi e i 10 "normali" di dimensione equivalente non ha evidenziato scarti in un senso o nell'altro. Inoltre anche nell'ipotesi di un forte costo supplementare pari al 30 % rispetto ad uffici situati in contesto normale, si arriva appena a 430 Mio di FF, importo decisamente inferiore rispetto al contesto rurale.

Sulla base delle cifre riportate in allegato (<sup>1</sup>), togliendo dal costo supplementare totale di 4,86 Mrd di FF per il contesto rurale, 2,84 Mrd di FF corrispondenti al costo supplementare di distribuzione, si ottiene un costo supplementare effettivo di 2,02 Mrd di FF. Prendendo in considerazione i costi supplementari (distribuzione esclusa) nelle periferie difficili e nelle zone in declino industriale si avrebbe un totale di 2,83 Mrd di FF.

Con lettera del 14 dicembre 1994, pervenuta alla Commissione il 20 dicembre 1994, la FFSA (Fédération Française des Sociétés d'Assurance), insieme a Groupama e Usea (Union des Sociétés Etrangères d'Assurance) ha richiesto alla Commissione, sulla base dell'articolo 175 del trattato CE, di prendere posizione, sull'infrazione che sussisterebbe all'articolo 92, vale a dire gli abbattimenti di cui beneficerebbe la Posta in materia d'imposte locali. Tale richiesta formale verte anche sugli articoli 85 e 86 del trattato CE. Su quest'ultimo aspetto la Commissione si riserva di prendere le disposizioni adeguate nel quadro di una distinta procedura.

Per quanto riguarda le eventuali infrazioni agli articoli 92 e seguenti del trattato CE, le parti denuncianti ritengono che l'abbattimento fiscale a titolo delle imposte locali di cui beneficia la Posta francese a norma della legge n. 568-90 costituisce infrazione all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE.

Al riguardo occorre ricordare, prescindendo dalle eventuali deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato CE, che l'articolo 92, paragrafo 1 definisce un provvedimento statale come configurante un aiuto in funzione di tre condizioni: trasferimento di risorse di statali sotto qualsiasi forma a vantaggio di talune imprese o talune produzioni, distorsione della concorrenza prodotta dal provvedimento in questione e incidenza sugli scambi tra Stati membri.

Inoltre l'articolo 90, paragrafo 2 del trattato prevede che "le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (...) sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata."

Occorre inoltre ricordare che la competenza della Commissione si estende agli aiuti di Stato accordati alle imprese di cui all'articolo 90, paragrafo 2 (sentenza CGCE del 15 marzo 1994, causa C-387/92, Racc. I-908, motivazione 17).

L'esame degli elementi della pratica alla luce dell'enunciato dell'articolo 90, paragrafo 2 e dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE permette di concludere quanto segue:

- La riduzione dell'imponibile ai fini delle imposte locali rappresenta un vantaggio finanziario certo per la Posta; per poter beneficiare della deroga prevista all'articolo 90, paragrafo 2 occorre che tale vantaggio non ecceda quanto è necessario per l'adempimento delle missioni d'interesse pubblico; in altri termini il diritto comunitario esige che tale vantaggio non vada a favore delle attività concorrenziali del gestore pubblico.
- Secondo le autorità francesi il vantaggio fiscale è inferiore all'onere economico dei vincoli di servizio pubblico, quali l'obbligo di assicurare la presenza di uffici postali su tutto il territorio nazionale e il mancato guadagno di alcuni servizi postali a causa del capitolato d'oneri della Posta. Il vantaggio fiscale di 1,196 Mrd di FF sarebbe pertanto inferiore al costo supplementare di 2,782 Mrd di FF.
- Per tener conto dei vantaggi di cui beneficiano i servizi concorrenziali della Posta per l'esistenza della rete postale in zona rurale, occorre tuttavia diminuire il costo supplementare di 2,782 Mrd di FF, indicato dalle autorità francesi, di una percentuale pari all'incidenza dei servizi concorrenziali nella cifra d'affari della Posta. In proposito le autorità francesi ritengono che non tutte le attività concorrenziali — vale a dire le attività non riservate alla Posta in applicazione delle disposizioni vigenti in Francia — dovrebbe concorrere a formare la cifra d'affari del settore concorrenziale, anche perché la gestione dei conti dello Stato è remunerata solo a forfait e la distribuzione della stampa è solo parzialmente ricompensata dagli editori e dallo Stato. Risulta tuttavia dagli elementi forniti dalle autorità francesi che la Posta adatterà una contabilità analitica durante il periodo di riferimento del contratto di piano con lo Stato 1995-1997. Attualmente i costi supplementari di servizio pubblico sono calcolati sull'insieme delle attività postali perché sono connessi all'obbligo di presenza universale sul territorio e non ai diversi tipi d'attività degli uffici postali. Infatti gli stessi uffici e lo stesso personale espletano contemporaneamente servizi di pubblico interesse e servizi concorrenziali. Peraltro la distinzione fra servizi pubblici e servizi concorrenziali appartiene all'ordinamento giuridico nazionale e non è ancora oggetto, in questo settore, di disposizioni uniformi a livello comunitario.

(<sup>1</sup>) Allegato contenente degli omissis.



- Poiché la contabilità analitica della Posta non è ancora completata e mancano criteri comunitari che definiscano la natura delle diverse attività, sembra opportuno non operare nessuna deduzione dal totale delle entrate postali imputabili ad attività concorrenziali.
- Ne consegue che va considerato come valore di riferimento il 34,7 % della cifra d'affari, corrispondente all'insieme delle attività concorrenziali. Di conseguenza i costi supplementari di servizio pubblico (2,782 Mrd di FF) meno il fattore del 34,7 % (proporzione delle attività concorrenziali nella cifra d'affari) possono essere stimati a 1,82 Mrd di FF (la stessa operazione effettuata sulla stima minima — ossia 2,02 Mrd di FF — del consulente esterno porta ad una cifra di 1,32 Mrd di FF).
- Tale importo (come la stima minima) è superiore al vantaggio fiscale (1,196 Mrd di FF). Il vantaggio fiscale per la Posta non va quindi al di là di quanto è giustificato per assicurare l'adempimento delle missioni d'interesse pubblico cui la Posta è tenuta quale gestore pubblico. Non si può quindi concludere che vi sia un trasferimento di risorse dello Stato verso le

attività concorrenziali della Posta. Pertanto in virtù dell'articolo 90, paragrafo 2 le misure in causa non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha deciso di non considerare le disposizioni in causa come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE.

La Commissione ha preso atto del fatto che il contratto di piano fra lo Stato e la Posta prevede, all'articolo 6, che la contabilità analitica comporti in particolare la presentazione di un conto profitti e perdite distinto per il servizio postale e per i servizi finanziari. La Commissione invita le autorità francesi a provvedere a che l'organizzazione contabile della Posta comporti il rispetto delle norme di diritto comunitario, in particolare per quanto concerne le sovvenzioni a favore delle attività che non rientrano nelle missioni d'interesse pubblico. Al riguardo la Commissione chiede all'autorità francese di presentare ogni anno alla Commissione tutti i dati che consentono di verificare il rispetto del diritto comunitario nelle relazioni fra lo Stato e la Posta.»

## AIUTO DI STATO

C 7/95 (N 412/94)

Germania

(95/C 262/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito agli aiuti che il governo tedesco intende accordare a Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH i. K., Land Sassonia-Anhalt**

Con la lettera di seguito riportata la Commissione ha informato il governo tedesco della sua decisione di avviare la procedura ex articolo 93, paragrafo 2 del trattato.

«Con lettera del 14 luglio 1994 il governo tedesco ha notificato aiuti che il Land Sassonia-Anhalt intende accordare a Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH i. K. (Samag). Con lettera del 22 luglio 1994 la Commissione ha chiesto una serie d'informazioni sulla misura, che sono state fornite dal governo tedesco con lettera del 31 agosto 1994. Con lettera del 19 ottobre 1994 la Commissione ha chiesto altre informazioni concernenti la fonderia di Samag, informazioni che il governo tedesco ha fornito con lettera del 6 dicembre 1994.

La Treuhandanstalt ha privatizzato Samag nel giugno 1991. Il 1° luglio 1994 è stata avviata la procedura di fallimento riguardo alle attività dell'impresa, divenuta insolvente.

Per mantenerla in funzionamento a breve termine, durante la fase del sequestro, nonché per assicurare le attività finanziarie della società, soprattutto all'estero, il governo regionale della Sassonia-Anhalt ha deciso di concedere i seguenti contributi:

- 770 000 DM per l'acquisto del materiale necessario a ultimare l'esecuzione delle ordinazioni esistenti e per lo svincolo del materiale posto in riserva di proprietà, per tutti i reparti di Samag eccetto la fonderia di ghisa;
- 230 000 DM per la fonderia, di cui 162 000 per la copertura dei costi del personale, 43 000 per le spese generali e 25 000 per altre spese;
- 600 000 DM per il rimpatrio delle attività finanziarie di Samag all'estero (comprese adeguate misure per assicurare le attività all'estero);
- 50 000 DM per il finanziamento delle misure di sicurezza sociale;
- 350 000 DM per il pagamento dei servizi pubblici di approvvigionamento (gas, acqua, elettricità).

La sovvenzione è limitata all'esercizio finanziario 1994. Se le spese effettive dovessero rivelarsi inferiori al previsto, la sovvenzione sarà ridotta in proporzione.

La Commissione ha preso atto dell'osservazione del governo tedesco che in un caso analogo la Commissione ha stabilito che gli aiuti non ricadevano sotto il disposto dell'articolo 92 del trattato CE (GU n. L 290 del 14. 10. 1987, pag. 21).

La Commissione ritiene tuttavia che gli aiuti a Samag possano alterare la concorrenza. In assenza di tali aiuti altre imprese avrebbero potuto rilevare le ordinazioni che Samag non aveva terminato di eseguire.

Samag non sta solo ultimando l'esecuzione delle ordinazioni che ancora le restano nelle sue attività centrali; il curatore fallimentare sta anche cercando attivamente di vendere i reparti che non appartengono alla fonderia. Attualmente sta negoziando con possibili acquirenti nella speranza di giungere ad un accordo nel primo trimestre del 1995.

Per la fonderia esistono due proposte di scorporo sotto forma di "management-buy-out" (rilevamento da parte dei dirigenti dell'impresa con le risorse di quest'ultima). Ma anche dopo lo scorporo la fonderia dipenderà dalla continuazione delle attività fondamentali di Samag. Come impresa a sé stante la fonderia non sembra avere possibilità di continuare a sussistere a lungo termine. Questo nuovo elemento è stato comunicato alla Commissione solo nella lettera del 6 dicembre 1994.

È pertanto uno degli obiettivi del curatore fallimentare reperire commesse per la fonderia di Samag nel corso dei suoi negoziati; in tal modo il "management-buy-out" sarebbe sostenuto dai futuri nuovi detentori delle attività fondamentali di Samag. Per essere redditizia la fonderia dovrebbe realizzare un fatturato annuo stimato di 6-8 milioni di DM, il 50 % del quale deve provenire da Samag. La vendita della fonderia agli investitori del "management-buy-out" non sarà possibile prima del primo trimestre del 1995, dopo la vendita delle attività fondamentali.

L'efficienza economicofinanziaria della fonderia dipende infatti dalla vendita delle attività essenziali dell'impresa e dalla disponibilità dei nuovi proprietari ad affidare commesse alla fonderia. Quest'ultima non può quindi essere ceduta separatamente e nel frattempo continua a competere con imprese non sovvenzionate per ottenere nuove ordinazioni.

La Commissione ritiene che 770 000 DM di aiuti ai reparti diversi dalla fonderia e 230 000 DM di aiuti alla fonderia come pure 350 000 DM per il pagamento dei servizi di approvvigionamento energetico e 600 000 DM per il rimpatrio dall'estero delle attività finanziarie di Samag per un totale di 1,95 milioni di DM, costituiscano aiuti al salvataggio atti a consentire al curatore fallimentare di trovare acquirenti o di elaborare un piano di ristrutturazione. Gli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, comunicati al governo tedesco con lettera (SG) 19077 del 22 dicembre 1994, consentono aiuti alla liquidità sotto forma di garanzie su prestiti o prestiti ai normali tassi d'interesse del mercato. Nel caso in oggetto la Commissione constata però che gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà non sono stati seguiti data la forma di aiuto prescelta. Gli aiuti per 1,95 milioni di DM devono essere considerati pertanto come sovvenzioni e non come prestiti o garanzie. È inoltre possibile che ulteriori aiuti siano accordati nel 1995 se la vendita delle attività diverse dalla fonderia non dovesse realizzarsi o dovesse richiedere più tempo del previsto.

In base a tali considerazioni la Commissione ha deciso di avviare la procedura ex articolo 93, paragrafo 2 in merito agli aiuti per 1,95 milioni di DM a Maschinenfabrik Sangerhausen i. K. Per quanto riguarda il pagamento di 50 000 DM per misure di sicurezza sociale e/o il finanziamento dei salari dei dipendenti di Samag, la Commissione nota che il governo tedesco non ha chiarito se tale somma debba essere versata a Samag sulla base di una misura generale la cui applicazione non lascia alcuna discrezionalità alle pubbliche autorità. Se così non fosse, si tratterebbe di aiuto; l'importo rientra pertanto nella procedura. La Commissione ricorda a questo proposito che ha un atteggiamento favorevole nei confronti degli aiuti per i "costi sociali", per finanziare spese che siano supe-

riori a quelle che l'impresa è tenuta a sostenere in forza della legislazione nazionale, in tal caso i primi beneficiari dell'aiuto sono i lavoratori. Il governo tedesco non ha dimostrato che l'aiuto a Samag è di questo tipo ed è invitato pertanto a presentare alla Commissione una giustificazione precisa del suddetto pagamento.

Le autorità tedesche sono pertanto invitate a presentare le loro osservazioni nel termine di un mese a decorrere dalla presente lettera comunicando inoltre tutte le informazioni utili alla valutazione dell'aiuto in questione.

Va rammentato che un'eventuale soppressione dell'aiuto comporta, in linea di principio, il rimborso dello stesso da parte dell'impresa beneficiaria conformemente alle procedure e alle disposizioni di legge tedesche, compresi gli interessi di mora, calcolati in base al tasso d'interesse utilizzato come tasso di riferimento nella valutazione dei regimi di aiuti regionali, a decorrere dalla data di erogazione dell'aiuto illegale in causa. La misura s'impone per ripristinare la situazione precedente eliminando tutti i vantaggi finanziari di cui l'impresa beneficiaria abbia indebitamente fruito dalla data del versamento degli aiuti illegali.

La Commissione invita inoltre le autorità tedesche ad informare senza indugio l'impresa beneficiaria dell'avvio della procedura e dell'eventuale obbligo di restituire gli aiuti indebitamente riscossi.

La Commissione informa inoltre il governo tedesco che inviterà gli altri Stati membri, gli Stati EFTA e i terzi interessati a presentare le loro osservazioni, mediante pubblicazione della presente lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e nel supplemento EFTA.»

Con la presente comunicazione la Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare le loro osservazioni in merito alle misure di aiuto in questione entro un mese dalla pubblicazione della comunicazione al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
200, rue de la Loi/Wetstraat  
B-1049 Bruxelles.

*Le osservazioni ricevute saranno trasmesse al governo tedesco.*

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma di misure non legislative intese a migliorare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro**

(95/C 262/09)

*(Testo rilevante ai fini del SEE)*

COM(95) 282 def. — 95/0155(CNS)

*(Presentata dalla Commissione il 25 luglio 1995)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la prevenzione degli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e l'igiene del lavoro rientrano tra i settori ed obiettivi di cui agli articoli 118 e 118A del trattato; che in tale contesto occorre rafforzare la collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e la collaborazione reciproca tra gli Stati membri stessi;

considerando che l'incidenza nella Comunità degli infortuni e dei decessi sul lavoro, nonché delle malattie professionali resta intollerabilmente elevata;

considerando che ciò costituisce un costo umano enorme e superfluo, nonché un onere economico per la società; che migliorare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro può elevare il livello di competitività, dato che sussiste una chiara correlazione tra il successo delle imprese e le buone prassi in materia di salute e sicurezza;

considerando che, nonostante sforzi considerevoli, un grande numero di imprese e soprattutto di piccole e medie imprese ha difficoltà nel fare propri nuovi metodi di produzione o adattare quelli esistenti salvaguardando la

salute e la sicurezza dei lavoratori e garantendo buoni livelli di ambiente di lavoro, in conformità della nuova legislazione;

considerando che la legislazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro deve essere completata da misure non legislative, comprese misure di sensibilizzazione intese a migliorare la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro, in particolare nelle piccole e medie imprese;

considerando che la Comunità deve compiere passi ulteriori per migliorare la salute e la sicurezza in singoli settori, in relazione ai materiali impiegati o a gruppi di rischi particolarmente delicati, finora inadeguatamente protetti; che essa deve altresì sensibilizzare, elevare i livelli di formazione e di scambio di informazioni, nonché sviluppare la cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali;

considerando che il programma deve contribuire a migliorare il livello di sensibilizzazione in materia di fattori di salute e sicurezza e di fattori di rischio, la rilevazione tempestiva di effetti nocivi, l'orientamento e la consulenza, nonché il supporto sociale;

considerando che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, le azioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per via della loro portata o dei loro effetti, possono essere intraprese con maggiore efficienza dalla Comunità;

considerando che deve essere lanciato un programma pluriennale con chiari obiettivi di azione comunitaria, azioni prioritarie scelte al fine di promuovere la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro per tutti i lavoratori della Comunità, nonché appropriati meccanismi per la valutazione di tali azioni; che il programma deve avere una

durata di cinque anni, per consentire un tempo sufficiente affinché le azioni da attuare raggiungano gli obiettivi definiti;

considerando che esistono altri programmi e iniziative comunitari interamente o parzialmente pertinenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e quindi sussiste l'esigenza di assicurare la coerenza tra diverse azioni comunitarie;

considerando che per le pertinenti misure non legislative la Commissione deve essere assistita da un comitato composto di un rappresentante per ogni Stato membro, per assicurare la corretta esecuzione del bilancio e la valutazione delle misure;

considerando che, in conformità della decisione 74/325/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro può essere consultato dalla Commissione in merito all'elaborazione di proposte in tale materia;

considerando che ai fini dell'adozione della presente decisione il trattato non prevede altri poteri che quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

#### *Articolo 1*

Un programma comunitario di misure non legislative intese a migliorare la salute e sicurezza sul luogo di lavoro è adottato per una durata di cinque anni, dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000.

Detto programma include:

- note d'orientamento e materiale informativo di base d'ausilio nella corretta applicazione della legislazione comunitaria; miglioramento dell'informazione, dell'istruzione e della formazione; indagini sulle problematiche fondamentali figuranti all'allegato I;
- il programma SAFE (Safety Actions for Europe) di cui all'allegato II, inteso a migliorare la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro, in particolare nelle piccole e medie imprese.

#### *Articolo 2*

La Commissione assicura l'attuazione delle azioni di cui agli allegati I e II in conformità degli articoli 5 e 6 in

stretta cooperazione con gli Stati membri e le istituzioni ed organizzazioni attive nel campo della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro.

#### *Articolo 3*

La Commissione assicura la coerenza e la complementarità tra le azioni comunitarie da attuare a titolo del presente programma e gli altri programmi ed iniziative comunitari pertinenti.

#### *Articolo 4*

1. Le azioni di cui all'allegato I sono eseguite dalla Comunità, dagli Stati membri, dalle parti sociali, da organizzazioni pubbliche o private. Le relative domande di finanziamento sono inviate alla Commissione.

2. Le azioni di cui all'allegato II sono eseguite dagli Stati membri, dalle parti sociali, da organizzazioni pubbliche o private. Le relative domande di finanziamento sono inviate alla Commissione.

#### *Articolo 5*

La selezione dei progetti da finanziare e la determinazione dell'importo dell'assistenza finanziaria concessa, in conformità degli obiettivi e criteri di cui agli allegati I, II e III, è eseguita secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

#### *Articolo 6*

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

<sup>(1)</sup> GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15.

*Articolo 7*

1. La Commissione incoraggia la cooperazione con paesi terzi, nonché con organismi delle Nazioni Unite e altre organizzazioni o agenzie coinvolte nel settore.
2. I paesi AELS (EFTA), nell'ambito dell'accordo SEE, e i paesi con i quali la Comunità ha stipulato accordi di associazione possono essere associati alle attività descritte negli allegati I e II.

*Articolo 8*

1. La Commissione pubblica regolarmente informazioni sulle azioni intraprese e sulle possibilità di ottenere un sostegno comunitario nei diversi campi d'azione.
2. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione intermedia sulle azioni intraprese, nonché una relazione generale entro il 31 dicembre 2001.

---

*ALLEGATO I*

**Note d'orientamento e materiale informativo di base per aiutare nell'applicazione corretta della legislazione comunitaria; informazione, istruzione e formazione; problemi nuovi o di rilievo**  
(1996-2000)

1. *Note d'orientamento e materiale informativo di base per contribuire all'applicazione corretta della legislazione comunitaria, tenendo conto ove necessario delle relazioni richieste dalle varie direttive*
  - 1.1. Preparare guide non vincolanti alla legislazione, che, pur senza pretendere di garantire tutti i dettagli necessari alla trattazione di ogni aspetto giuridico, forniscono un'utile assistenza, un contesto e un supporto di natura tecnica ai datori di lavoro, alle imprese, ai lavoratori e agli Stati membri.
  - 1.2. Perché tali informazioni siano efficacemente rivolte all'utenza pertinente è essenziale conoscere desideri e necessità dei datori di lavoro, in particolare delle piccole e medie imprese, in relazione alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
2. *Informazione, istruzione e formazione*
  - 2.1. Sensibilizzazione in materia di salute e sicurezza.
  - 2.2. Informazioni sulle politiche della Commissione: al fine di assicurare la trasparenza delle sue misure, la Commissione prepara e diffonde informazioni sulle attività comunitarie.
  - 2.3. In linea con la politica informativa della Commissione in relazione alle attività comunitarie e con le attività di sensibilizzazione, soprattutto presso il pubblico generale, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, organizzerà periodicamente una settimana europea per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, convegni sull'istruzione e la formazione in materia di sicurezza e salute, un concorso per materiali formativi, festival di prodotti audiovisivi sulla sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro.
3. *Indagini su determinate problematiche fondamentali, tenendo conto delle informazioni e dei risultati di ricerche già disponibili e/o promuovendo, qualora appropriato, nuove indagini*

*ALLEGATO II***SAFE (Safety Actions for Europe) inteso a migliorare la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro, in particolare nelle piccole e medie imprese**

(1996-2000)

1.1. SAFE (Safety Actions for Europe) sostiene progetti di natura pratica intesi ad esemplificare:

- la promozione di miglioramenti nella situazione di lavoro specificamente orientati alla sicurezza, all'igiene e alla salute sul luogo di lavoro, soprattutto nelle piccole e medie imprese;
- il miglioramento nell'organizzazione delle prassi di lavoro che influenzano gli atteggiamenti verso la salute e sicurezza sul luogo di lavoro al fine di ridurre gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

1.2. Tra gli obiettivi del programma SAFE vi è pertanto quello di sostenere progetti intesi a migliorare la situazione lavorativa, l'organizzazione del lavoro e le prassi di lavoro che possono affrontare specifici problemi con un impatto sulla salute e sulla sicurezza sul luogo di lavoro, oppure mostrare le prassi migliori per combattere gli infortuni sul lavoro e/o le malattie professionali o infine concentrarsi sulle modalità e sui mezzi con cui le singole imprese possono adeguarsi concretamente alla legislazione comunitaria.

1.3. Per questo il programma SAFE sosterrà anche lo sviluppo di luoghi di lavoro con funzioni di riferimento: casi di soluzioni pratiche contro i rischi del luogo di lavoro che possono servire da modello per altri casi di cambiamento o sostituzione di luoghi di lavoro. Il programma SAFE promuoverà inoltre approcci innovativi a settori emergenti di rischio o ad attività ad alto rischio, promuovendo l'uso di tecnologie sicure e/o pulite oppure mediante altre misure innovative.

1.4. Si prevede inoltre di erogare supporto a favore di specifiche iniziative di istruzione e formazione intese a migliorare la conoscenza della legislazione comunitaria e meglio sensibilizzare nei confronti dell'ambiente di lavoro.

1.5. Il programma SAFE prenderà altresì in considerazione progetti preparati da organizzazioni europee. Tali progetti dovrebbero fornire orientamenti in merito a decisioni sulle misure da attuare in interi settori di attività, in particolare in più di uno Stato membro.

*ALLEGATO III***CRITERI DI SELEZIONE****I. Criteri generali**

Per poter essere ammessi alla selezione, i progetti presentati devono soddisfare tutti i criteri seguenti:

- avere un buon rapporto costi-benefici;
- generare un plusvalore europeo, per esempio mediante un duraturo effetto moltiplicatore su scala europea;

- dimostrare un grado effettivo ed equilibrato di cooperazione tra diversi partner a livello di:
  - concezione del progetto;
  - attuazione del progetto;
  - partecipazione finanziaria.

## II. Criteri di valutazione

Sarà assegnata priorità ai progetti che soddisfano nella misura maggiore possibile i seguenti criteri. I progetti devono:

- contribuire alla prevenzione delle cause di infortuni e malattie professionali, piuttosto che porre rimedio ai loro effetti;
- facilitare l'integrazione duratura della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro nella gestione delle imprese o nella gestione della qualità dei prodotti;
- promuovere il trasferimento e la valorizzazione di esperimenti innovativi su scala europea;
- promuovere il dialogo sociale;
- promuovere attività permanenti piuttosto che risultati in termini quantitativi;
- incoraggiare l'innovazione e l'attività imprenditoriale, in particolare in attività ad alto rischio;
- sostenere lo sviluppo di soluzioni pratiche ai rischi sul luogo di lavoro;
- sostenere la cooperazione tra imprese;
- sostenere uno scambio d'informazioni, un'istruzione e una formazione migliori;
- contribuire inoltre all'attuazione di programmi d'azione o politiche comunitarie riguardanti:
  - l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita,
  - la parità delle opportunità,
  - l'integrazione dei portatori di handicap,
  - il reinserimento professionale dei disoccupati di lunga durata,
  - la prevenzione degli infortuni a danno di persone in generale (domestici, nello sport, sulla strada, ecc.),
  - politiche settoriali (da specificare),
  - altri programmi o politiche (da specificare).

## III. Criteri di esclusione

Non sono ammissibili azioni dei tipi seguenti:

- azioni limitate ad un unico Stato membro e non trasferibili ad altri;
  - azioni limitate a soddisfare prescrizioni nazionali, anche nel caso queste ultime derivino dalla legislazione comunitaria.
-



## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

## Phare — Sistema mobile regionale per il trattamento dei rifiuti solidi

**Bando di gara d'appalto indetta dal ministero dell'Ambiente e della Politica regionale per conto del governo dell'Ungheria per un progetto finanziato nel quadro del programma Phare**

(95/C 262/10)

**Titolo del progetto**

Sistema mobile regionale per il trattamento dei rifiuti solidi - Phare 117/90

**1. Partecipazione e origine**

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri della Comunità europea e dei paesi seguenti: Albania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia e Ungheria.

Le forniture devono essere originarie degli Stati sopraindicati.

**2. Oggetto**

La finalità del sistema mobile regionale per il trattamento dei rifiuti solidi è di attuare e gestire una tecnologia aggiornata e perfezionata per il trattamento dei rifiuti solidi urbani al fine di allungare la durata di vita delle discariche comunali che, nelle regioni più orientali dell'Ungheria, si stanno avvicinando al livello di saturazione.

Si chiede la fornitura delle seguenti merci:

- lotto 1) 1 macchina tritarifiuti,
- lotto 2) 1 macchina vagliatrice a tamburo rotante,
- lotto 3) 1 nastro di selezione,
- lotto 4) 1 pala caricatrice a benna frontale.

**3. Fascicolo di gara**

Il fascicolo di gara completo può essere ottenuto gratuitamente scrivendo a uno dei seguenti indirizzi:

- a) Mr József Soltész, Public Cleansing Service, Ltd. of Nyíregyháza (Köztisztasági Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.), Bokréta u. 22, HU-4402 Nyíregyháza, tel. (36-1) 209 10 01, telefax (36-1) 209 10 00
- b) Commissione europea, DG IA/B/3, servizio operativo Phare, sig.ra Sonja Van den Nest, rue de la Loi/Wetstraat 200 (AN88-4/55), B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (32-2) 295 75 02
- c) Uffici informazioni della Comunità europea in tutti gli Stati membri:
  - A-1040 Wien, Hoyosgasse 5 [Tel. (43-1) 505 33 79, 505 34 91; Telefax (43-1) 50 53 37 97]
  - D-53113 Bonn, Zitelmannstraße 22 [Tel. (49-228) 53 00 90; Telefax (49-228) 530 09 50]

NL-2594 AG Den Haag, EVD, afdeling PPA, Bezuidenhoutseweg 151 [tel. (31-70) 379 88 11; telefax (31-70) 379 78 78]

UK-London SW1P 3AT, Jean Monnet House, 8 Storey's Gate [tel. (44-171) 973 19 92; facsimile (44-171) 973 19 00]

L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi [tel. (352) 430 11; télécopieur (352) 43 01-337 89]

F-75007 Paris Cedex 16, 288, boulevard Saint-Germain [tel. (33-1) 40 63 38 38; télécopieur (33-1) 45 56 94 17]

I-00187 Roma, via Poli 29 [tel. (39-6) 678 97 22; telefax (39-6) 679 16 58]

DK-1004 København K, Højbrohus, Østergade 61 [tlf. (45) 33 14 41 40; telefax (45) 33 11 12 03]

IRL-Dublin 2, 39 Molesworth Street [tel. (353-1) 671 22 44; facsimile (353-1) 671 26 57]

GR-10674 Athens, Vassilissis Sofias 2 [τηλ. (30-1) 724 39 82, τηλεφάξ (30-1) 724 46 20]

E-28046 Madrid, Paseo de la Castellana, 46 [tel. (34-1) 431 57 11; telefax (34-1) 432 14 09]

P-1200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo Jean Monnet 1-10º [tel. (351-1) 154 11 44; telefax (351-1) 155 43 97]

FIN-00131 Helsinki, Pohoisplanadi 31, PO Box 234 [tel. (358-0) 65 64 20; telefax (358-0) 65 67 28]

S-11147 Stockholm, PO Box 7323, Hamngatan 6 [tel. (46-8) 611 11 72; telefax (46-8) 611 44 35]

**4. Offerte**

Le offerte devono pervenire entro il 21. 11. 1995 (14.00), ora locale, ai seguenti indirizzi:

Central Environmental Protection Fund Secretariat, Ministry for Environment and Regional Policy, Attn. Dr. Béla Donath, Deputy Head of CEPFS, Fő u. 44-50, HU-1011 Budapest

e

Mr József Soltész, Public Cleansing Service, Ltd. of Nyíregyháza (Köztisztasági Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.), Bokréta u. 22, HU-4402 Nyíregyháza

e

Delegazione della Commissione delle Comunità europee, all'attenzione del sig. Günther Raad, Bérc Utca 23, HU-1016 Budapest

I plichi verranno aperti nel corso di una pubblica seduta il 22. 11. 1995 (14.00), ora locale, presso:

Public Cleansing Service, Ltd. of Nyíregyháza (Köztisztasági Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.), Bokréta u. 22, HU-4402 Nyíregyháza

### Fornitura alla Commissione europea di prodotti e servizi basati su carte a memoria

#### Procedura aperta

(95/C 262/11)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale XIX - Bilanci, sig. J. P. Mingasson, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
2. a) **Procedura di attribuzione:** Avviso di gara, procedura aperta, avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
- b) **Forma del contratto:** Solo 1 contratto quadro per lotto. Ordini trattati con accordi specifici. Durata del contratto: 3 anni con possibile riconduzione per due periodi di 1 anno.
3. a) **Luogo di consegna:** Locali della Commissione europea: principalmente Bruxelles, Lussemburgo, I-Ispra.
- b) **Natura e quantità dei prodotti da fornire:** Fornitura, installazione, manutenzione e servizi connessi (assistenza tecnica, formazione, supporto) per soluzioni multifunzionali basate su carte a memoria.  
  
Il materiale e i programmi da acquistare saranno principalmente utilizzati per il controllo logico degli accessi (soluzione alternativa all'identificazione utilizzatori/parola di passo) e firma elettronica in Sincom2 (sistema finanziario e contabile).
  1. Questo potenziale dovrà potersi utilizzare nei sistemi d'informazioni multiple.
  2. La preferenza è riservata alla tecnologia che possa ugualmente essere utilizzata per il controllo dell'accesso fisico agli edifici ed eventualmente a dei fini elettronici.

Lotto 1: carte a memoria, moduli di sicurezza e programmi associati.

Lotto 2: attrezzatura per lettura/scrittura di carte e programmi associati.

Lotto 3: biblioteca di alto livello e mezzi di sviluppo.

Lotto 4: terminali per firma off-line a mezzo di carte a memoria.

Lotto 5: attrezzature di personalizzazione per le carte a memoria.
- c) I candidati possono concorrere per 1 o più lotti. La preferenza sarà accordata al sistema fornito dallo stesso imprenditore che copra l'insieme dei lotti.
4. **Termine di consegna, se del caso:** 4/1996.
5. a) **Richiesta dei documenti contrattuali e informazioni addizionali:** Con lettera o telefax unicamente al seguente indirizzo:  
  
Commissione europea, DG XIX/03, Diane Van der Linden, JECL 5/22, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (32-2) 295 26 62.
  - b) **Termine ultimo per questa richiesta:** 18. 10. 1995.
  - c)
  6. a) **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** 8. 11. 1995 (16.00).
  - b) **Indirizzo al quale devono essere inviate:** Vedi punto 5. a).
  - c)
  7. a) **Persone autorizzate ad assistere all'apertura delle offerte:** Non applicabile.
  - b) **Data:** Non applicabile.
  8. **Depositi e garanzie:** 5 % nelle condizioni stipulate nel contratto allegato ai documenti di gara.
  9. **Finanziamento e pagamento:** In conformità con il contratto fornito con i documenti di gara.
  10. **Forma giuridica in caso di raggruppamento di fornitori:** I concorrenti possono presentare una offerta comune. La Commissione potrà richiedere ai candidati prescelti di costituirsi in raggruppamento con una forma giuridica, conformemente con la relativa legislazione nazionale o europea, prima della firma di qualsiasi contratto.

11. **Condizioni minime di carattere economico e tecnico richieste al concorrente al quale è stato attribuito il contratto:**

1. I concorrenti non saranno presi in considerazione se non presenteranno i seguenti documenti (articoli 20 e 21 della direttiva del Consiglio 93/36/CEE):
  - un certificato recente della Camera di commercio secondo la legislazione dello Stato membro di residenza;
  - un certificato della competente autorità della previdenza sociale che attesti che la società è in regola con i contributi;
  - un certificato che attesti che la società è in regola con il pagamento delle tasse e imposte in conformità con la legislazione del paese di residenza;
  - un certificato da parte degli enti competenti con il quale si attesta che la società non è in dissoluzione o fallimento, di liquidazione giudiziaria e non è soggetta ad alcuna procedura fallimentare o altre disposizioni giuridiche.

Per le offerte congiunte presentate da raggruppamenti, questa serie di documento dovrà essere presentata da ciascun componente partecipante all'offerta.

2. La capacità economica e finanziaria del concorrente sarà valutata (articolo 22 della direttiva del Consiglio 93/36/CEE) sulla base di:
  - una breve descrizione delle attività del concorrente nel settore delle forniture facenti oggetto del presente avviso di gara,
  - bilancio e conti degli ultimi 3 anni dove la pubblicazione dei bilanci è richiesta dalla legge sulle società nel paese di residenza del concorrente;
  - i conti intermedi del trimestre precedente la pubblicazione dell'avviso;
  - la cifra globale d'affari e quella relativa alle forniture facenti oggetto del presente bando di gara, degli ultimi tre anni.
3. La capacità tecnica del concorrente sarà valutata (articolo 23 della direttiva del Consiglio 93/36/CEE) sulla base di:
  - una dichiarazione che fornisca i dettagli delle principali forniture realizzate nel settore in oggetto negli ultimi tre anni con (natura, importo in ECU, data e destinatario);
  - una dichiarazione che indichi la media annuale degli effettivi nel corso degli ultimi 3 anni, specificando quanti erano permanenti e

quanti temporanei, tecnici o amministrativi, dirigenti o esecutori;

- certificati di conformità agli standard di qualità EN 29000 (ISO 9000-9004).
4. Nel caso di consorzi, i criteri di selezione saranno applicati a ciascun fornitore del gruppo. Lo stesso si applica nel caso che un fornitore intende usufruire di una garanzia di altra società per la sua offerta. Per i subappaltatori dovranno essere fornite le informazioni di cui al punto 3.
  5. La Commissione si riserva il diritto di utilizzare informazioni provenienti da fonti pubbliche o specializzate.
12. **Periodo nel quale il concorrente è vincolato alla sua offerta:** 6 mesi dal termine ultimo per la ricezione delle offerte (vedi punto 6. a).
13. **Criteri per l'attribuzione del contratto:** Il contratto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa. Saranno presi in considerazione i seguenti criteri:
- qualità tecnica della soluzione/prodotto;
  - aspetti dell'integrazione nell'ambiente e architettura del Sincom2;
  - adattamento a possibili e future necessità;
  - grado di assistenza tecnica per i prodotti;
  - facilità di programmazione e amministrazione;
  - aderenza agli standard;
  - condizioni di consegna, garanzie, manutenzione e supporto;
  - aspetti finanziari;
  - aspetti ergonomici, economici ed ecologici, se del caso.
14. **Divieto delle varianti:** Non applicabile.
15. **Altre informazioni:** Riferimento dell'avviso di gara: 19/9506 «Multi-function smartcard-based solutions». Se le società interessate intendono ricevere i documenti di gara mediante la posta celere, solo il «transport collect» sarà accettato.  
I documenti sono anche disponibili in formato Microsoft Window versione 2.0c.
16. **Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee:** 4. 8. 1995.
17. **Data d'invio dell'avviso:** 26. 9. 1995.
18. **Data di ricezione dell'avviso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 26. 9. 1995.

## Fabbricazione e prova di apparecchi ad uso tecnico e scientifico

Direttiva 92/50/CEE

Procedura ristretta

(95/C 262/12)

1. **Ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, Centro comune di ricerca (Euratom), Postfach 23 40, D-76125 Karlsruhe.  
Tel. (072 47) 95 10. Telefax (072 47) 95 15 90.
2. **Categoria del servizio e descrizione:** Gli apparecchi ad uso tecnico/scientifico sono destinati ad essere utilizzati nelle scatole a guanti e le cellule calde.  
Le principali condizioni limite sono:
  - contaminazione radioattiva,
  - se del caso, telemanipolazione con l'aiuto di manipolatori,
  - condizioni possibili di lavoro:
    - basse temperature (fino a -270° C),
    - alte temperature (fino a 3 500° C),
    - vuoto (fino a 10<sup>-8</sup> bar),
    - alta pressione (fino a 10<sup>3</sup> bar).

La fabbricazione di questi apparecchi comporta lavori meccanici e meccanica di precisione, con l'uso di tutte le macchine correnti, su acciai fini, metalli leggeri, leghe di rame e materie plastiche, nonché lavori di brasatura dolce e di brasatura forte su acciai fini e leghe di rame.

Il contratto sarà eseguito in base a disegni/schizzi realizzati nel rispetto delle norme, nell'officina dell'Istituto; una stretta cooperazione è richiesta con i gruppi scientifici emettitori degli ordini.

Le prestazioni richieste nel quadro del contratto d'impresa sono stimati a circa 3 500 a 5 000 h all'anno.
3. **Luogo di esecuzione:** Istituto dei Transurani, Centro di ricerca di Karlsruhe, D-76344 Eggenstein-Leopoldshafen.
4. a), b), c)
5. **Suddivisione in lotti:** Una suddivisione in lotti non è possibile.
- 6., 7.
8. **Durata del contratto:** Contratto annuale a partire dall'1. 6. 1996. Possibilità di riconduzione.
- 9.
10. a)
  - b) **Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione:** 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
  - c) **Indirizzo:** Vedi punto 1, sig. Bier.
  - d) **Lingua(e):** Una lingua ufficiale dell'UE.
11. **Termine ultimo per l'invio degli inviti a concorrere;**
12. **Condizioni minime:** I candidati dovranno esplicitamente:
  - fornire la prova della loro esperienza in lavori simili nel settore delle attrezzature di ricerca, di preferenza nel settore nucleare,
  - di confermare di essere in condizione, in caso di mancanza del personale di fornire del personale di sostituzione nelle 24 ore,
  - di impegnarsi, in caso di attribuzione del contratto, ad ottenere l'autorizzazione in virtù del paragrafo 20 del «Strahlenschutzverordnung der Bundesrepublik Deutschland» (decreto della RFT sulla protezione contro le radiazioni).

Essi dovranno inoltre confermare:

  - di non trovarsi in stato fallimentare, di liquidazione, di dissoluzione o concordato, o in una situazione equivalente secondo la legislazione del loro paese e che nessuna procedura atta a generare una delle predette situazioni è in corso nei loro confronti,
  - di essere in regola con il pagamento dei contributi di previdenza sociale e delle tasse e imposte secondo la legislazione del proprio paese.
- 13.
14. **Criteri di attribuzione del contratto:** La selezione sarà effettuata sulla base dell'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in funzione delle condizioni particolari definite nel capitolato d'appalto.
15. **Altre informazioni:** I documenti di gara comprendono la descrizione tecnica delle prestazioni da fornire nonché le condizioni particolari che riguardano i lavori all'Istituto dei Transurani.
16. **Data d'invio dell'avviso:** 26. 9. 1995.
17. **Data di ricezione dell'avviso all'UPUCE:** 26. 9. 1995.

## Sala di controllo di trasmissione finale per trasmissione satellitaria

## Procedura aperta

(95/C 262/13)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, direzione generale X, informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo, rue de la Loi/Wetstraat 200 (T 120, 02/107), B-1049 Bruxelles/Brussel.  
Tel. (32-2) 299 90 01. Telefax (32-2) 299 93 01.
2. a) Avviso di gara aperta n. PO/95-102/B2.  
b) È intenzione della Commissione di stipulare un contratto generale per installazione di una sala di controllo di trasmissione finale per semplici trasmissioni interattive. Il contratto avrà una durata iniziale di 3 anni e potrà essere rinnovato due volte per la durata di un anno, senza superare la durata massima globale di 5 anni.
3. a) **Luogo di consegna:** L'installazione sarà a Bruxelles nei locali occupati dalla Commissione europea.  
b) **Installazione di una sala di controllo finale delle trasmissioni:** Tutte le attrezzature devono essere fornite ed installate.  
c) Il contratto sarà per un lotto singolo non divisibile.
4. Si precisa che l'installazione sarà richiesta subito dopo la firma del contratto.
5. a) **Una richiesta scritta (telefax) per i documenti potrà essere indirizzata al:** Sig. Luis Irurzun-Gascue, Commissione europea, direzione generale X, informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo, rue de la Loi/Wetstraat 200 (T 120, 02/102), B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (32-2) 299 93 01.  
b) **Termine ultimo per la richiesta dei documenti:** 30. 10. 1995.  
c)
6. a) **Termine ultimo per la presentazione delle offerte:** 20. 11. 1995.  
b) **Indirizzo per la presentazione delle offerte complete:** Direzione generale X, informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo, unità X/B.2 «Produzione audiovisiva», all'attenzione del sig.na Nicole Cauchie, T120 edificio 2/107, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.  
c) **Lingua:** Le offerte potranno essere redatte in una delle lingue della Comunità europea.
7. **Persone ammesse all'apertura delle offerte:**
  - a) I funzionari interessati della Commissione.
  - b)
- 8.
9. **Metodo di pagamento:** I pagamenti saranno effettuati come segue:
  - 30 % dopo la firma del buono d'ordine;
  - 40 % dopo la provvisoria accettazione da parte della Commissione, dei lavori;
  - il saldo dopo l'accettazione finale dei lavori e la ricezione di una detagliata fattura.
10. È ammesso il consorzio dei fornitori a condizione che la responsabilità contrattuale e legale sia assunta da un solo principale contraente.
11. **Condizioni minime:** I candidati devono giustificare la loro situazione tecnica e finanziaria mediante i seguenti documenti:
  - una lista dei dirigenti e il loro ruolo nella società (o un estratto dello statuto della società);
  - una appropriata dichiarazione bancaria;
  - una descrizione delle risorse umane e delle attrezzature disponibili;
  - una copia del bilancio e dei conti operativi degli ultimi tre anni;
  - una lista di referenze o di contratti simili assunti negli ultimi tre anni.
12. **Periodo di validità delle offerte:** 6 mesi dalla data di cui al punto 6. a).
13. **Criteri di aggiudicazione del contratto:** Il contratto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:
  - qualità tecnica dell'offerta ed esperienza;
  - servizio dopo vendita proposto;
  - prezzo.
- 14., 15., 16.
17. **Data d'invio dell'avviso:** 25. 9. 1995.
18. **Data di ricezione dell'avviso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 25. 9. 1995.

**Prestazioni di servizi relativi alla promozione del consumo dell'olio d'oliva**

**Procedura negoziata**

(95/C 262/14)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale VI (Agricoltura), unità VI/F/3 (Promozione dei prodotti agricoli), Loi-120 9/7, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.  
  
Tel. (32-2) 295 32 84/295 62 76. Telex COMEU B 21877. Telefax (32-2) 296 62 68.
2. **Categoria del servizio e descrizione:** Campagna di promozione al consumo dell'olio d'oliva.  
  
*Titolo A:* compilazione e diffusione dei risultati della ricerca sulle qualità nutrizionali dell'olio d'oliva (CPC 85).  
  
*Titolo B:* pubblicità e relazioni pubbliche (CPC 871).  
  
*Titolo C:* sondaggi e valutazione delle azioni precedenti (CPC 864).  
  
La descrizione del servizio relativa ai titoli A, B e C rispettivamente contenuti nel bando di gara (94/C 210/11) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 210 del 30. 7. 1994, pag. 22 è applicabile.
3. **Programma:** Le disposizioni del bando di gara (94/C 210/11) sono applicabili.
4. **Disposizioni che riservano l'esecuzione del servizio ad una professione determinata:**
  - a) Niente.
  - b) Niente.
  - c) Niente.
5. Per i titoli A e B le offerte possono essere fatte per una parte dei servizi in conformità con le disposizioni stabilite nel bando di gara (94/C 210/11).
6. Numero previsto di candidati ammessi a concorrere:  
  
*Titolo A:* 8-12.  
  
*Titolo B:* 13-17.  
  
*Titolo C:* 4-6.
7. **Varianti:** Nessuna.
8. **Durata del contratto:** Contratto con durata di due anni.
9. **Forma giuridica richiesta:** Nessuna.
10. **Procedura:**
  - a) Giustificazione del ricorso alla procedura accelerata: a seguito di un bando di gara aperta infruttuoso, il tempo disponibile per la selezione dei candidati si è considerevolmente ridotto tenuto conto del fatto che la campagna di promozione deve iniziare al più tardi all'inizio del 1996. È dunque necessario di ricorrere alla procedura accelerata al fine di garantire che la selezione dei candidati e la conclusione dei contratti siano completati prima della fine del 1995.
  - b) Termine ultimo per le domande di partecipazione: 20. 10. 1995.
  - c) Le domande di partecipazione dovranno essere presentate all'indirizzo di cui al punto 1.  
  
Le domande possono essere fatte per lettera, telegramma, telex o per telefax. Negli ultimi tre casi, devono essere confermati per lettera.  
  
Il modo d'invio delle lettere si farà a scelta del concorrente:
    - sia per posta raccomandata inviata prima della data del punto 10. b). Sarà tenuto conto della data di partenza, il timbro postale facente fede,
    - sia per consegna a mano nei servizi dell'istituzione direttamente, o a mezzo di mandatario del concorrente, comprese le messaggerie private, al più tardi alla data indicata al punto 10. b) alle 16.00. In questo caso il deposito è provato dalla ricevuta datata e firmata da un funzionario del predetto servizio a cui sono stati consegnati i documenti.
  - d) La domanda dovrà essere redatta in triplice copia in una delle lingue ufficiali della Comunità europea.
11. **Cautioni e garanzie:** Nessuna.
12. **Informazioni necessarie alla valutazione della capacità economica e tecnica minima richiesta al concorrente:** La domanda porterà in allegato le informazioni di natura a permettere alla Commissione di valutare le garanzie professionali e finanziarie offerte dal concorrente nonché la sua esperienza e specializzazione nel settore delle azioni previste. Gli uffici e/o le società dovranno allegare il loro organigramma.

13. *Nomi ed indirizzi dei concorrenti già selezionati:*

*Titolo A1:* Raccolta dei risultati della ricerca ed elaborazione del messaggio,

Istituto dell'arteriosclerosi, Domagskstrasse 3, D-48129 Munster.

Progetto CJM, via Sergio Pansini 5, I-80131 Napoli.

Istituto di medicina preventiva., 227 Kifissias Avenue Anavryta, GR-14561 Kifissias.

*Titolo A2:* Attività di comunicazione,

Lintas, «Swan House» Riverside Business Park, Unit G, boulevard International 55, B-1070 Bruxelles.

Eurosciences Communication, 5-11, Theobalds Road, UK-Londra WC1X 85H.

Euromix, TrappentreustraÙe 1/10, D-80339 Monaco di Baviera.

Health World, 1, Thames Street, UK-Windsor Berkshire SL4 1PL.

Grayling Ltd., 33, Lower Baggot Street, IRL-Dublino 2.

*Titolo B:* Pubblicità e relazioni pubbliche,

Lintas Information et Entrepr., «Swan House» Riverside Business Park, Unit G, boulevard International 55, B-1070 Bruxelles.

CPP Gelder, av. Van Becelaere 28 B, B-1170 Bruxelles.

Grayling, 33, Lower Baggot Street, IRL-Dublin 2.

Tactics, Paseo de la Infanta Isabel 7, E-28014 Madrid.

CBO, via Aurelio Saffi 23, I-20123 Milano.

Euro RSCG, 84, rue de Villiers, F-92683 Levallois-Perret Cedex.

Euromix, TrappentreustraÙe 1/10, D-80339 Monaco di Baviera.

Culture Espaces, 42, rue de la Bienfaisance, F-75008 Parigi.

BBDO, rue des 2 Églises 29, B-1040 Bruxelles.

Walter Thompson Italia SpA, via Durini 28, I-00122 Milano.

Imaxe Publicidad, Costa Rica, 3 y 5, Bajo, E-15004 La Coruña.

Publicis, 133, rue des Champs-Élysées, F-75380 Parigi Cedex 08.

Integrator Ltd., 91-93, Charterhouse Street, UK-Londra EC1M 6DL.

*Titolo C:* Sondaggi e valutazione

Sobemap, av. Louise 250, B 103, B-1050 Bruxelles.

CSA, 8, rue d'Uzès, BP Paris Bourse n° 927, F-75073 Paris Cedex 02.

IRB, rue Froissart 7, B-1040 Bruxelles.

Bureau Européen de Recherche, rue du Noyer 262, B-1040 Bruxelles.

14. Le informazioni complementari si trovano nel bando di gara (94/C 210/11) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 210 del 30. 7. 1994.

15. *Data d'invio dell'avviso:* 25. 9. 1995.

16. *Data di ricezione dell'avviso all'UPUCE:* 25. 9. 1995.

**Noleggio di fotocopiatrici per le necessità della rappresentanza della Commissione europea in Italia**

**Procedura aperta**

(95/C 262/15)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, rappresentanza in Italia, via Poli 29, I-00187 Rome.  
Tel. (39-6) 69 99 91. Telefax (39-6) 679 36 52.
2. **Categoria e descrizione del servizio:** Noleggio di fotocopiatrici per la riproduzione di documenti diversi e assemblaggio dei documenti così prodotti; queste fotocopiatrici si ripartiranno indicativamente in una macchina con produzione da 70 a 100 pagine/minuto e cinque macchine con produzione di circa 30 pagine/minuto.  
  
Bando di gara n. PO/95-99/Rom; categoria dei servizi: 27.
3. **Luogo di consegna:** Rappresentanza della Commissione europea a Roma.
4. a), b), c)
5. Il contratto è composto da un solo lotto indivisibile,
6. a), b)
7. **Durata del contratto:** Il contratto avrà una durata di tre anni, e potrà essere rinnovato al massimo due volte con la durata di un anno.
8. a) **Richiesta dei documenti:** Sig. Roland Prenen, Commissione europea, Direzione generale X «Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo», rappresentanza in Italia, via Poli 29, I-00187 Roma, tel (39-6) 69 99 91, telefax (39-6) 679 16 58.  
  
b) **Termine ultimo per la richiesta dei documenti:** 9. 11. 1995.  
  
c)
9. a) **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** 16. 11. 1995.  
  
b) Vedi punto 8. a).  
  
c) Una delle undici lingue ufficiali della Comunità europea.
10. a) **Personale autorizzato ad assistere all'apertura delle offerte:** I funzionari interessati della Commissione europea.  
  
b)
- 11.
12. **Modalità di pagamento:** Nei 60 giorni dopo la presentazione di una fattura mensile.
- 13.
14. **Criteri di attribuzione:** I candidati devono dimostrare le loro capacità professionali, finanziarie e tecniche con i seguenti documenti:
  - estratto di statuto,
  - cifra d'affari,
  - bilancio e conti di gestione degli ultimi due anni,
  - descrizione delle risorse umane,
  - descrizione dell'attrezzatura tecnica integrata o non nell'azienda,
  - contratti analoghi conclusi negli ultimi tre anni.
15. **Periodo di validità dell'offerta:** 6 mesi dalla data indicata al punto 9. a).
16. **Criteri di attribuzione del contratto:** La Commissione accetterà l'offerta economicamente più vantaggiosa in funzione dei seguenti criteri:
  - qualità,
  - prezzo.
- 17.
18. **Data d'invio dell'avviso:** 25. 9. 1995.
19. **Data di ricezione dell'avviso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 25. 9. 1995.



## Phare — Materiale informatico

## Avviso di gara indetta dal ministero dell'Agricoltura a nome del governo dell'Ungheria per un progetto finanziato nel quadro del programma Phare

(95/C 262/16)

**Titolo e numero del progetto**

Fornitura di hardware per il servizio veterinario pubblico ungherese - H9304-05-01

**1. Partecipazione e origine**

La partecipazione è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri della Comunità europea, dell'Albania, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania, della Slovenia e dell'Ungheria.

Le forniture devono essere originarie dei paesi summenzionati.

**2. Oggetto**

Fornitura in tre lotti dei beni seguenti:

lotto 1. Materiale informatico di base:

Workstation

Computer portatile (laptop o notebook)

Stampante laser di volume medio

Fotocopiatrice

Fax

Scanner

Lotto 2. Stampanti speciali

Fornitura di stampanti speciali per gli uffici veterinari delle zone rurali e per i maggiori esportatori di generi alimentari, da utilizzare per la preparazione di certificati d'esportazione per animali vivi e prodotti di origine animale.

Lotto 3) Materiale informatico per il sistema ENAR nel settore dell'allevamento:

Fornitura di hardware per la sede centrale dei sistemi nazionali di informazione sull'allevamento.

**3. Fascicolo di gara**

Il fascicolo di gara completo può essere richiesto all'indirizzo seguente:

- a) Dr Árpád Nagyi, Phare Programme Co-ordinator AICU, Ministry of Agriculture, Room 399, Kossuth Lajos tér 11, HU-1860 Budapest, telefax (361-42) 153 27 50
- b) Commissione europea, DG IA, Direzione generale Relazioni esterne (all'attenzione della sig.ra P. Pampaloni), (AN 88-4/29), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (32-2) 295 74 29

**c) Uffici nella Comunità:**

D-53113 Bonn, Zittelmannstraße 22 [Tel. (49-228) 53 00 90; Telefax (49-228) 530 09 50]

NL-2594 AG Den Haag, EVD, afdeling PPA, Bezuidenhoutseweg 151 [tel. (31-70) 346 93 26; telefax (31-70) 364 66 19]

L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi [tél. (352) 430 11; télécopieur (352) 43 01-337 89]

F-75007 Paris Cedex 16, 288, boulevard Saint-Germain [tél. (33-1) 40 63 38 00; télécopieur (33-1) 45 56 94 17/19]

I-00187 Roma, via Poli 29 [tel. (39-6) 699 11 60; telefax (39-6) 679 16 58/679 36 52]

DK-1004 København K, Højbrohus, Østergade 61, Postbox 144 [tlf. (45-33) 14 41 40; telefax (45-33) 11 12 03]

UK-London SW1P 3AT, Jean Monnet House, 8 Storey's Gate [tel. (44-71) 973 19 92; facsimile (44-71) 973 19 00, 973 19 10]

IRL-Dublin 2, 39 Molesworth Street [tel. (353-1) 671 22 44; facsimile (353-1) 671 26 57]

GR-10674 Athens, Vassilissis Sofias 2 [τηλ. (30-1) 724 39 82, τηλεφάξ (30-1) 724 46 20]

E-28046 Madrid, Paseo de la Castellana, 46 [tel. (34-1) 431 57 11; telefax (34-1) 432 14 09]

P-1200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo Jean Monnet 1-10º [tel. (351-1) 154 11 44; telefax (351-1) 155 43 97]

A-1040 Wien, Hoyosgasse 5, [tel. (43-1) 505 33 79; Telefax 505 33 79-7]

FIN-00131 Helsinki, Pohoisplanadi 31, PO Box 234, [tel. (358-0) 65 64 20; telefax (358-0) 65 67 28]

S-10390 Stockholm, PO Box 7323, Hamngatan 6, [tel. (46-8) 611 11 72; telefax (46-8) 611 44 35]

**4. Offerte**

Le offerte devono pervenire entro e non oltre il 15. 11. 1995 (10.00), ora locale, all'indirizzo seguente:

Dr Árpád Nagyi, Phare Programme Co-ordinator AICU, Ministry of Agriculture, Room 399, Kossuth Lajos tér 11, HU-1860 Budapest

Le offerte saranno aperte il 15. 11. 1995 (14.00), ora locale, all'indirizzo sopraindicato.

## Eurathlon II

### Programma della Commissione europea a favore dello sport

(95/C 262/17)

#### 1. Il programma Eurathlon

Il programma Eurathlon è stato varato dalla Commissione europea nel 1995 tenendo conto delle osservazioni del Parlamento europeo e del Forum europeo dello sport. Suo scopo è gestire le sovvenzioni comunitarie a favore dello sport mediante criteri obiettivi e precisi.

L'esperienza maturata nel primo anno di funzionamento di tale programma ci ha consentito di elaborare le modifiche e migliorie che formano oggetto del presente testo.

#### 2. Gli obiettivi di Eurathlon

L'obiettivo generale del programma Eurathlon a favore dello sport è contribuire a migliorare la comprensione tra i cittadini europei e promuovere la funzione essenziale che svolge lo sport in quanto fattore d'integrazione sociale, di educazione alla salute e di solidarietà umana. I progetti devono presentare una dimensione europea atta a favorire la partecipazione e il coinvolgimento quanto più ampi possibile di cittadini, di atleti e di dirigenti sportivi di almeno tre Stati membri.

Eurathlon, quale suo obiettivo specifico, si prefigge di promuovere attività sportive di ogni genere. Tra i suoi intenti enumeriamo qui qualche esempio:

1. promuovere gli scambi tra cittadini europei, in considerazione delle qualità integratrici dello sport. Scopo di tali scambi è migliorare la conoscenza e l'accettazione delle differenze socioculturali tra gli Stati membri;
2. incentivare i cittadini europei a praticare sport, in quanto attività salutare;
3. sostenere attività sportive a finalità sociale, intese per esempio a combattere la disoccupazione e l'esclusione, il razzismo e la violenza od a promuovere la parità delle possibilità tra uomini e donne;
4. appoggiare iniziative sportive nel settore della formazione, per quanto riguarda non soltanto la formazione dei dirigenti e tecnici sportivi ma anche l'istituzione di programmi di scambi tra le professioni connesse con lo sport. Si favorirà in particolare la cooperazione sportiva europea fondata sulle istituzioni sportive e sull'informazione reciproca relativa ai sistemi di formazione e di organizzazione nel settore sportivo;
5. il progetto a supporto degli Stati dell'Europa centrale, gli Stati del bacino Mediterraneo, e del pari gli Stati dell'Europa dell'Est e il progetto volto alla cooperazione allo sviluppo.

#### 3. Candidature

I candidati dovranno essere organizzazioni sportive senza scopo di lucro riconosciute da un ente ufficiale. Nel loro statuto deve essere menzionata la promozione dello sport.

Tali organizzazioni devono aver sede in uno Stato membro della Comunità europea.

Possono associarsi a un progetto, in veste di partner, gli organi pubblici quali i ministeri e gli enti regionali o locali.

Dall'1. 10. 1995 si potrà chiedere il modulo di candidatura presso gli uffici di rappresentanza della Commissione europea negli Stati membri e presso la Commissione stessa a Bruxelles.

Il modulo deve essere compilato accuratamente in tutte le sue parti, è necessario che ogni requisito sia soddisfatto, e deve essere inviato con lettera raccomandata in 2 copie entro il termine ultimo del 30. 11. 1995 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:

Commissione europea, DG X/B/5 - Programma «Eurathlon»/settore sport, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel

#### 4. Criteri di selezione

##### 4.1. Criteri di ammissibilità

1. I candidati devono avere lo statuto giuridico di organizzazioni sportive senza scopo di lucro e prefiggersi come obiettivo statutario la promozione dello sport.
2. Il progetto deve essere elaborato e presentato da un'organizzazione sportiva avente sede in uno Stato membro della Comunità europea. Se il progetto viene presentato da un'organizzazione internazionale, a presentarlo materialmente dovrà essere la filiale europea di tale organizzazione.  
Se non vi sia una filiale europea, è ammissibile un progetto presentato dalla federazione internazionale.
3. All'attuazione e, se possibile, all'elaborazione stessa del progetto devono partecipare organizzazioni sportive di almeno 3 Stati membri. Per le azioni menzionate al punto 2.5 è possibile e anzi auspicabile la partecipazione di Stati non membri della Comunità europea.

I candidati devono fornire la prova della partecipazione, effettiva e non simbolica, di almeno tre Stati membri.

Se il progetto rientri fra le azioni menzionate al punto 2.5, si prenderanno in considerazione le organizzazioni di paesi non comunitari.

4. I candidati sono tenuti ad allegare al progetto il bilancio di previsione particolareggiato, firmato dal responsabile dell'iniziativa prevista.
5. I progetti devono rientrare nell'ambito degli obiettivi di Eurathlon enunciati al punto 2.
6. I progetti devono avere la durata massima di un anno.
7. L'organizzazione che presenta il progetto deve esistere da almeno tre anni.

#### 4.2. Criteri di valutazione dei progetti

Per determinare la qualità dei progetti e consentirne la selezione, oltre ai criteri di ammissibilità sono previsti alcuni criteri di valutazione, tra i quali:

- la qualità dei partner del progetto: deve essere evidente che la loro partecipazione al progetto è reale e importante, poiché la qualità del progetto dipenderà appunto dal numero e dalla qualità dei partner;
- il carattere duraturo del progetto: il progetto potrà proseguire senza sovvenzioni comunitarie?
- l'incidenza del progetto;
- la dimensione europea del progetto: il plusvalore che il progetto rappresenterà per i cittadini della Comunità europea.

#### 4.3. Progetti non ammissibili nell'ambito del programma Eurathlon

- attività a carattere puramente nazionale;
- progetti che beneficiano di altre fonti di finanziamento comunitario;
- progetti a scopo di lucro;
- pubblicazioni e studi di fattibilità;
- di norma, campionati e gare già organizzati a frequenza regolare dalle organizzazioni sportive riconosciute.

#### 5. Il finanziamento comunitario

Il contributo finanziario della Commissione non supererà in nessun caso il 50 % del bilancio di previsione. Il suo importo minimo sarà di 5 000 ECU e l'importo massimo di 50 000 ECU. La sovvenzione della CE potrà servire unicamente per le spese del progetto per le quali è stata concessa: non potrà servire invece per le spese amministrative, di finanziamento, d'investimento o di funzionamento delle organizzazioni candidate.

#### 6. La preparazione e la redazione dei progetti

I candidati devono presentare un fascicolo completo di candidatura, rispettando le indicazioni dei moduli previsti per il programma Eurathlon. Tali moduli e altre informazioni sul programma si possono ottenere presso gli indirizzi figuranti in allegato.

Il fascicolo di candidatura deve comprendere:

- il modulo di candidatura debitamente compilato, corredato di tutti i documenti giustificativi;
- l'indicazione dei partner del progetto;
- il bilancio di previsione particolareggiato, e firmato, del progetto presentato nell'ambito del programma Eurathlon, in cui si indichi l'origine delle varie voci di bilancio non coperte;
- le referenze bancarie.

#### 7. La selezione dei progetti

La selezione dei progetti avverrà in due fasi:

##### 1. Preselezione nazionale: i comitati nazionali

In ogni Stato membro si costituirà un comitato di preselezione nazionale, comprendente i responsabili del ministero dello sport, i responsabili delle organizzazioni non nazionali rappresentate presso il Forum europeo dello sport e un rappresentante della Commissione in qualità di presidente. Il segretario sarà scelto dal comitato.

I progetti saranno valutati dai comitati nazionali, i quali trasmetteranno le loro raccomandazioni al comitato europeo. Per tale valutazione, i comitati nazionali procederanno come segue:

- criteri di ammissibilità di cui al punto 4.1.

I comitati nazionali verificheranno la rispondenza dei progetti a ciascuno dei criteri di ammissibilità: non sarà possibile preselezionare i progetti che non soddisfino tutti i criteri;

- criteri di valutazione di cui al punto 4.2.

I comitati nazionali applicheranno i criteri di valutazione ai progetti rispondenti ai criteri di ammissibilità, classificando tali progetti in tre categorie:

progetti di categoria 1: progetti rispondenti in misura integrale ai criteri di valutazione,

progetti di categoria 2: progetti rispondenti in misura soddisfacente ai criteri di valutazione,

progetti di categoria 3: progetti che, pur essendo conformi ai criteri di ammissibilità, non rispondono in misura sufficiente ai criteri di valutazione.

##### 2. Selezione definitiva: comitato Eurathlon (giuria)

I progetti raccomandati dai comitati nazionali ed i progetti trasmessi da organismi internazionali saranno presentati alla Commissione, la quale preparerà i dibattiti presso il comitato Eurathlon (giuria).

I membri del comitato Eurathlon (giuria) rappresentano il Forum europeo dello sport: si tratta di tre rappresentanti delle pubbliche autorità (secondo il principio della Troica), tre rappresentanti delle organizzazioni sportive non nazionali, che saranno scelti dai Comitati olimpici europei (COE) e dall'Associazione europea delle confederazioni sportive (ENGSO), e due rappresentanti della Commissione (per la presidenza e la segreteria).

Il comitato Eurathlon (giuria) giudicherà essenzialmente la classificazione dei progetti in categorie e potrà modificarla. Su tali basi prenderà la propria decisione definitiva.

La Commissione adotterà la sua decisione finale in base alla raccomandazione del comitato Eurathlon (giuria).

### 8. Impegno dei candidati

I candidati i cui progetti saranno stati approvati dal comitato Eurathlon (giuria) firmeranno una lettera d'impegno.

In tale lettera saranno previsti:

- il pagamento in due rate: il 60 % alla firma del contratto e il 40 % alla presentazione della relazione definitiva sul progetto;
- la presentazione della suddetta relazione definitiva, la quale deve comprendere:
  - la descrizione dello svolgimento del progetto,
  - la valutazione degli obiettivi da conseguire,
  - la valutazione dell'adeguatezza dei metodi applicati,
  - informazioni sulla fase successiva al progetto e sulle fonti di finanziamento previste fuori della CE,
  - informazioni sulle difficoltà riscontrate,
  - il bilancio definitivo completo, particolareggiato e firmato dal responsabile dell'iniziativa sportiva prevista;
- l'obbligo per i candidati approvati di far riferimento al programma Eurathlon nell'ambito delle loro attività d'informazione e di comunicazione. In ogni comunicazione ufficiale attinente allo svolgimento del progetto si dovrà utilizzare il logo Eurathlon;
- ogni progetto, compresi i progetti approvati nell'ambito di Eurathlon I, potrà essere sovvenzionato soltanto due volte nell'arco di un quinquennio.

### 9. Calendario

Per il 1996 sarà organizzato un unico appello alle candidature. È previsto il seguente calendario indicativo:

1. 30. 11. 1995: termine ultimo per la ricezione delle candidature da parte di Commissione. Farà fede il timbro postale.
2. 10. 1. 1996: invio al comitato europeo dei progetti selezionati dai comitati Eurathlon.
3. 1. 2. 1996: decisione del comitato Eurathlon.

Dato il principio di annualità dei bilanci della Comunità europea, le decisioni riguardanti i progetti da sovvenzionare saranno accettate solo con la riserva dell'adozione del bilancio 1996 da parte del Parlamento europeo.

### Uffici della Commissione delle Comunità europee negli Stati membri

#### *Austria*

Hoyosgasse 5, A-1040 Wien

#### *Danimarca*

Højbrohus, Østergade 61, DK-1004 København K

#### *Finlandia*

Pohjoisesplanadi 31, FIN-00100 Helsinki

#### *Grecia*

Vassilissis Sophias 2, GR-10674 Athina

#### *Italia*

Via Poli 29, I-00187 Roma

#### *Olanda*

Korte Vijverberg 5, NL-2500 AB Den Haag

#### *Germania*

Zitelmannstraße 22, D-53113 Bonn

#### *Svezia*

Hamngatan 6, Box 7323, S-10390 Stockholm

#### *Belgio*

Rue Archimède 73, B-1040 Bruxelles

#### *Spagna*

Paseo de la Castellana 46, E-28046 Madrid

#### *Francia*

288, boulevard Saint-Germain, F-75007 Paris

#### *Irlanda*

Jean Monnet Centre, 39 Molesworth street, IRL-Dublin 2

#### *Lussemburgo*

Bâtiment Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi, L-2920 Luxembourg

#### *Portogallo*

Centro Europeu Jean Monnet, Largo Monnet 1-10º, P-1200 Lisboa

#### *Regno Unito*

8 Storey's Gate, UK-London SW1P 3AT

## RETTIFICHE

## Phare — Lavori di costruzione

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 241 del 16. 9. 1995, pag. 23)

(95/C 262/18)

**GR ZSR, Invest Department, Klemensova 8, SK-Bratislava***anziché:*

montaggio-rotaie tv R 65: 2 443 m, tv S 49: 633,5 m

Il fascicolo di gara completo si può ottenere il 19. 11. 1995 e 20. 11. 1995 dalle 9.00 alle 12.00 (ora medio-europea)...

L'ispezione del sito da parte dei candidati avrà luogo il 3. 11. 1995...

L'offerta, unitamente ad una cauzione di 2 000 000 SKK deve essere presentata al GR ZSR, Invest Department, Klemensova 8, SK-Bratislava entro e non oltre le ore 12.00 (ora medioeuropea) del 14. 11. 1995...

*leggi:*

montaggio-rotaie tv R 65: 243 m, tv S 49: 633,5 m

Il fascicolo di gara completo si può ottenere il 12. 10. 1995 e 13. 10. 1995 dalle 9.00 alle 12.00 (ora medio-europea)...

L'ispezione del sito da parte dei candidati avrà luogo il 24. 10. 1995...

L'offerta, unitamente ad una cauzione di 2 000 000 SKK deve essere presentata al GR ZSR, Invest Department, Klemensova 8, SK-Bratislava entro e non oltre le ore 12.00 (ora medioeuropea) del 28. 11. 1995...

---